



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari  
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode  
1988 - 1993

SEDUTA      28      SITZUNG  
18.1.1990

**Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte**



Handwritten text, possibly a title or header, located at the top of the page.

Vertical text along the right edge of the page, likely a page number or reference code.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

## INDICE

## INHALTSANGABE

**Disegno di legge n. 22:**  
Modifica della legge regionale  
6 aprile 1956, n. 5 e  
successive modificazioni, con-  
cernente la composizione ed  
elezione degli organi delle  
amministrazioni comunali  
(presentato dalla Giunta  
regionale)

pag. 3

**Disegno di legge n. 25:**  
Modifiche alla legge regionale  
8 agosto 1983, n. 7 e  
successive modificazioni ri-  
guardante l'elezione del  
Consiglio regionale (presen-  
tato dalla Giunta regionale)

pag. 36

**Voto n. 5, presentato dai**  
Consiglieri regionali Marzari,  
Viola, Chiodi, Rella e  
Tonelli, concernente il  
ribasso degli armamenti nei  
paesi della NATO

pag. 56

**Gesetzentwurf Nr. 22:**  
Änderungen zum Regionalgesetz  
vom 6. April 1956, Nr. 5 und  
den nachfolgenden Änderungen  
betreffend die Zusammen-  
setzung und Wahl der  
Gemeindeorgane (eingebracht  
vom Regionalausschuß)

Seite 3

**Gesetzentwurf Nr. 25:**  
Änderungen zum Regionalgesetz  
vom 8. August 1983, Nr. 7 und  
zu den nachfolgenden  
Änderungen betreffend die  
Wahl des Regionalrats (einge-  
bracht vom Regionalausschuß)

Seite 36

**Begehrensantrag Nr. 5, einge-**  
bracht von den Regionalrats-  
abgeordneten Marzari, Viola,  
Chiodi, Rella und Tonelli,  
betreffend die Abrüstung in  
den NATO-Ländern

Seite 56



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI  
VERZEICHNIS DER REDNER**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>ANDREOLLI Tarcisio</b><br>(Gruppo Democrazia Cristiana)                        | pag. 3                            |
| <b>MARZARI Aldo</b><br>(Gruppo Comunista Italiano)                                | " 3-7-43-57                       |
| <b>ROMANO Francesco</b><br>(Gruppo Socialista Italiano)                           | " 3-8-10-12-18-<br>25-26-29-42-47 |
| <b>NEGHERBON Livio</b><br>(Gruppo Democrazia Cristiana)                           | " 6-22-56                         |
| <b>BRUGGER Siegfried</b><br>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)                       | " 7-14-31                         |
| <b>BENEDIKTER Alfons</b><br>(Gruppo Union für Südtirol)                           | " 9-11-16-29-34-<br>44            |
| <b>KUßTATSCHER Josef</b><br>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)                       | " 10                              |
| <b>MERANER Gerold</b><br>(Gruppo Union für Südtirol)                              | " 13-41-55                        |
| <b>BOATO Alessandro</b><br>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-<br>Grupa Vërc)   | " 14-28-47                        |
| <b>TAVERNA Claudio</b><br>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-<br>Destà Nazionale) | " 16-21-22                        |
| <b>TRIBUS Arnold</b><br>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-<br>Grupa Vërc)      | " 33-38                           |
| <b>BERGER Franca</b><br>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-<br>Grupa Vërc)      | " 46                              |



Presidenza del Presidente Franco Tretter

Ore 10.20

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Benussi, Franzelin, Frick, Hosp, Kofler, Malossini, Montali, Nicolini, Saurer, Tononi e Viola.

Sono inoltre assenti i cons. Alber, Bazzanella, Durnwalder e Grandi.

Prego il cons. Morelli di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

MORELLI: (segretario): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

**Comunicazioni:**

In data 13 gennaio 1990 il Commissario del Governo ha restituito, munite del proprio visto, le seguenti leggi regionali:

- "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 (primo provvedimento)" e
- "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990".

In data 16 gennaio 1990 i Consiglieri regionali Benedikter, Meraner e Klotz hanno presentato il disegno di legge n. 33: "Costituzione istituti autonomi previdenza sociale e infortuni sul lavoro".

In data 16 gennaio 1990 il Consigliere regionale Leita ha presentato il disegno di legge n. 34: "Concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e mezzadri residenti nelle province di Trento e Bolzano".

In data 17 gennaio 1990 i Consiglieri regionali Peterlini, Brugger, Pahl, Oberhauser, Kußtatscher, Frasnelli, Giacomuzzi, Bauer, Feichter, Valentin e Alber hanno presentato il progetto di legge n. 3 a sensi dell'articolo 35 dello Statuto: "Tutela del sistema radiotelevisivo locale".

In data 17 gennaio 1990 i Consiglieri regionali Pahl, Peterlini, Giacomuzzi, Bauer, Feichter, Oberhauser,

Mayr, Valentin e Alber hanno presentato il Voto n. 20, concernente un appello di solidarietà nei confronti della popolazione dei Paesi dell'EST d'Europa.

In data 17 gennaio 1990 i Consiglieri regionali Peterlini, Brugger, Pahl, Hosp, Oberhauser, Mayr, Alber, von Egen, Giacomuzzi, Kußtatscher, Bauer, Feichter e Valentin hanno presentato il Voto n. 21, concernente l'abolizione del visto obbligatorio per l'entrata in territorio dell'Italia per cittadini della RDT e degli altri Paesi dell'Europa orientale.

#### Mitteilungen:

Am 13. Jänner 1990 hat der Regierungskommissär folgende Regionalgesetze mit dem Sichtvermerk versehen und dem Regionalrat rückerstattet:

- "Änderungen zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzgebarung 1989 (erste Maßnahme)" und
- "Ermächtigung zur provisorischen Haushaltsgebarung für das Finanzjahr 1990".

Am 16. Jänner 1990 haben die Regionalratsabgeordneten Benedikter, Meraner und Klotz den Gesetzentwurf Nr. 33: "Errichtung autonomer Institute für die soziale Vorsorge und für die Arbeitsunfälle" eingebracht.

Am 16. Jänner 1990 hat der Regionalratsabgeordnete Leita den Gesetzentwurf Nr. 34: "Zuerkennung eines Tagesgeldes im Falle des Krankenhausaufenthaltes von Bauern und Halbpächtern, die in der Provinz Trient oder Bozen ansässig sind" eingebracht.

Am 17. Jänner 1990 haben die Regionalratsabgeordneten Peterlini, Brugger, Pahl, Oberhauser, Kußtatscher, Frasnelli, Giacomuzzi, Bauer, Feichter, Valentin und Alber den Begehrensgesetzentwurf Nr. 3 gemäß Artikel 35 des Statuts eingebracht: "Schutz des Rundfunk- und Fernsehwesens auf lokaler Ebene".

Am 17. Jänner 1990 haben die Regionalratsabgeordneten Pahl, Peterlini, Giacomuzzi, Bauer, Feichter, Oberhauser, Mayr, Valentin und Alber den Begehrensantrag Nr. 20 über einen Appell zur Solidarität mit der Bevölkerung der Länder Osteuropas eingebracht.

Am 17. Jänner 1990 haben die Regionalratsabgeordneten Peterlini, Brugger, Pahl, Hosp, Oberhauser, Mayr, Alber, von Egen, Giacomuzzi, Kußtatscher, Bauer, Feichter und Valentin den Begehrensantrag Nr. 21 über die Aufhebung des Visazwangs für DDR-Bürger und für die Bevölkerung der anderen osteuropäischen Staaten bei ihrer Einreise nach Italien eingebracht.

**PRESIDENTE:** Passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno.

Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta.

**ANDREOLLI:** Signor Presidente, volevo chiedere a nome della Giunta, anche dopo aver sentito i Capigruppo, di anticipare il punto n. 21 dell'ordine del giorno: disegno di legge n. 22: "Modifica della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", onde poter consentire che questa legge entri in vigore in tempo utile ai fini delle elezioni del prossimo 6 maggio. Proporrei inoltre l'anticipazione del punto n. 22: Disegno di legge n. 25: "Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni riguardante l'elezione del Consiglio regionale", che ha lo stesso carattere di urgenza. La conferenza dei Capigruppo ha convenuto di procedere con una discussione in cascata, per cui su quel testo la Giunta proporrà l'emendamento relativo alla incompatibilità o ineleggibilità di consiglieri regionali, laddove si verifica l'ipotesi di liti in pendenza.

**PRESIDENTE:** E' stata concordata nella conferenza dei Capigruppo l'anticipazione dei punti n. 21 e n. 22.

Ha chiesto la parola il cons. Marzari.

**MARZARI:** Per ribadire il nostro accordo, anche perché nel secondo disegno di legge verrebbe recepita quella esigenza che avevamo manifestato la settimana scorsa. Inoltre in merito al Voto n. 5, che sarebbe ora in discussione, abbiamo consegnato degli emendamenti, che devono essere tradotti e quindi per un utile risparmio di tempo e per facilitare il compito dei colleghi chiamati ad esaminarli, noi siamo d'accordo su questa anticipazione.

**PRESIDENTE:** C'è la disponibilità del cons. Marzari, quale proponente del primo punto all'ordine del giorno.

Punto n. 21 dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 22: "Modifica della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" (presentato dalla Giunta regionale).

Prego la Giunta di dare lettura della relazione.

**ROMANO:** Faccio una premessa. La relazione è quella iniziale, per cui nel testo è contemplato anche il famoso discorso del quorum, che poi in sede di Commissione è stato

stralciato per quanto riguarda l'articolato.

Signori consiglieri,  
il disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Consiglio intende introdurre alcune importanti innovazioni nella legislazione regionale sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

Alcuni articoli modificano il sistema di ripartizione dei seggi tra le liste; altri incidono sul vigente testo legislativo in seguito all'emanazione di norme statali in materia elettorale; altri, infine, definiscono alcune situazioni attualmente non disciplinate o non sufficientemente risolte.

L'intento di favorire la costituzione di maggioranze che consentano una gestione dei Comuni più stabile e meno soggetta a crisi e la considerazione che l'attuale sistema di ripartizione dei seggi comporta - per ciascuna lista - un diverso costo del seggio in termini di voti, hanno suggerito di introdurre una limitazione per partecipare all'assegnazione dei seggi residui.

Il presente disegno di legge prevede, infatti, che alla ripartizione dei seggi residui, nei Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti della provincia di Trento - nei quali si vota con il sistema proporzionale - e nei Comuni con più di 10.000 abitanti della provincia di Bolzano, possano partecipare solo le liste che abbiano ottenuto un numero di suffragi pari almeno ad un quoziente elettorale intero.

Per quanto riguarda la revisione del testo legislativo vigente, esso è stato adeguato in seguito all'emanazione di norme statali, e precisamente alla legge 8 marzo 1989, n. 95 che detta norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori e dei segretari di seggio elettorale e le modalità della loro nomina in occasione delle elezioni. Tale legge ha istituito un albo unico delle persone idonee a ricoprire la carica di scrutatore o segretario di seggio ed ha previsto il sorteggio quale modalità di scelta tra i nominativi compresi nell'albo suddetto.

Infine, numerosi articoli introducono nel testo legislativo in vigore delle modifiche "tecniche", che verranno qui di seguito delineate nella descrizione dell'articolato del disegno di legge:

art. 1: richiama esplicitamente tra le cause di ineleggibilità l'essere Consigliere comunale in carica in altro Comune. Non si tratta di una modifica delle disposizioni in vigore, ma dell'inserimento

- nell'articolo che elenca le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale  
- di una fattispecie già contenuta e disciplinata dalla vigente legislazione regionale;

art. 2: Il significato della norma non cambia. Il comma è stato riformulato nel solo testo italiano per fare opportuna chiarezza ed evitare interpretazioni non corrispondenti alla volontà del legislatore;

artt.3,4,8: adeguano le disposizioni della legislazione regionale alla legge 8 marzo 1989, n. 95, che detta norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori e dei segretari di seggi elettorale e le modalità della loro nomina in occasione delle elezioni;

art. 5: in materia di compensi spettanti ai componenti gli uffici elettorali, prevede l'aggancio con le analoghe disposizioni contenute nella legislazione nazionale.

I compensi verrebbero adeguati, come per lo Stato, su base triennale (il prossimo aumento è previsto nel 1991) e con un meccanismo legato alla variazione dei numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato fornita dall'ISTAT;

art. 6: stabilisce la quota del rimborso per le operazioni di nomina dei Presidenti di seggio svolte dalla Corte d'Appello e prevede l'automatica rivalutazione del rimborso sulla base della percentuale fissata nella legge statale che aggiorna triennialmente i compensi per i componenti gli uffici elettorali;

art. 7: indica i motivi per cui è consentito produrre "nuovi documenti" oltre il termine fissato dalla legge per la presentazione delle liste dei candidati;

artt.9,10: si tratta di un adeguamento tecnico già previsto per tutte le consultazioni elettorali ed introdotto allo scopo di evitare brogli;

art.11: modifica il sistema di ripartizione dei seggi nei Comuni della provincia di Trento dove si vota con il sistema proporzionale.

Il comma 1, lettere d) ed e), prevede che alla ripartizione dei seggi residui possano partecipare solo le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente elettorale intero;

art.12,13: introducono la limitazione di cui all'articolo precedente per i Comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

art.14: corregge solo formalmente il resto italiano;

art.15: consente l'introduzione delle nuove norme nel vigente testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della I<sup>a</sup> Commissione legislativa per la sua relazione.

**NEGHERBON:** La I<sup>a</sup> Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 21 dicembre 1989 il disegno di legge n. 22: Modifica della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

L'assessore Romano, in rappresentanza della Giunta regionale, ha informato la Commissione che in seguito a precisi accordi intervenuti fra le varie forze politiche la Giunta intende proporre la soppressione dell'articolo 11, ma che è necessario sopprimere anche gli artt. 3 e 4, alla luce delle esperienze negative incontrate recentemente a livello nazionale, nonché a colloqui svolti a tal riguardo con gli organi centrali.

Il cons. Tonelli, ad integrazione di quanto affermato dall'assessore Romano, ha rilevato come pure gli artt. 12 e 13 siano da sopprimersi ed ha presentato i rispettivi emendamenti.

La Commissione ha preso pertanto atto che il disegno di legge assume carattere meramente tecnico e che pertanto la relazione accompagnatoria è da ritenersi stralciata nelle parti interessanti gli articoli per i quali è stata proposta la soppressione.

Con rinuncia alla discussione generale, si è quindi proceduto all'esame dell'articolato, peraltro accolto dalla Commissione, eccezion fatta per gli artt. 3, 4, 11, 12 e 13, che sono stati soppressi.

Infine il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza con l'astensione dei cons. Craffonara, Marzari e Taverna e quindi viene rimesso per

l'ulteriore esame al Consiglio regionale.

**PRESIDENTE:** E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il cons. Marzari.

**MARZARI:** Per fare un'osservazione di metodo. Se vogliamo essere conseguenti agli accordi intrapresi fra i vari gruppi, è chiaro che deve esserci una ripulitura a priori della relazione, che oggi è stata letta nella sua integralità, pur con la chiara premessa che conteneva alcuni punti che in seguito sono stati soppressi. E' chiaro che la relazione accompagnatoria di un disegno di legge, sul quale abbiamo già votato la soppressione di alcuni articoli non può rimanere tale.

Quindi non è politicamente accettabile che la relazione si riferisca al vecchio testo, quando in realtà stiamo discutendo su un provvedimento, che la Commissione ha abbondantemente depurato.

Pongo questo problema.

**PRESIDENTE:** Faccio presente al cons. Marzari che non è possibile emendare la relazione al disegno di legge, che è già stato approvato in Commissione, l'importante è che la Giunta si sia impegnata a presentare i dovuti emendamenti.

Altri intendono intervenire? Prego, cons.

Brugger.

**BRUGGER:** Vielleicht, um dem Kollegen Marzari aus unserer Sicht, aus der Sicht der Mehrheit, eine schnelle und kurze Antwort zu geben: Wir sind der Meinung, daß die ganze Prozedur, die ganze Diskussion zu diesem Gesetzentwurf für die Opposition ja nicht ganz unnütz insofern gewesen ist, als wir uns darauf geeinigt haben, eben diesen bestimmten Teil, der die Neuregelung der Wahl für die Gemeinderäte betrifft, herauszunehmen und erst später, nach den kommenden Gemeinderatswahlen, darüber zu befinden. Ich glaube, daß es gerade politisch richtig ist, den übrigen Teil des Gesetzentwurfes beizubehalten, mit dem - glaube ich - alle Kollegen einverstanden sind, weil es sich in erster Linie um technische Verbesserungen handelte, die wir ja so schnell als möglich anbringen sollten, um sie noch für die kommenden Gemeinderatswahlen anwenden zu können. Deshalb sollten wir bei der Diskussion des Gesetzentwurfes fortfahren und auch dafür sorgen - wenn es geht -, daß dieser Gesetzentwurf so schnell als möglich genehmigt wird, damit es keinerlei Probleme mit der Einführung dieses Gesetzes, also mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, gibt, so daß wir es wenigstens für die kommenden Gemeinderatswahlen

zur Anwendung bringen können.

(Forse per poter dare al collega Marzari una risposta rapida e concisa dal nostro punto di vista, dal punto di vista della maggioranza: noi siamo dell'opinione che tutta la procedura, tutta la discussione in merito a questo disegno di legge sia stata alla fin fine utile all'opposizione, in quanto noi ci siamo poi accordati nel togliere questa parte del disegno di legge che riguarda la nuova regolamentazione dell'elezione dei consigli comunali e nel prendere in un secondo tempo, dopo le prossime elezioni comunali, una decisione in merito. Io credo che proprio da un punto di vista politico sia giusto mantenere l'altra parte del testo del disegno di legge, con la quale, credo, siano d'accordo tutti i colleghi, in quanto si tratta di correzioni puramente tecniche, che dovremmo apportare al più presto possibile per poterle applicare già per le prossime elezioni comunali. Per questo dovremmo continuare la discussione di questo disegno di legge ed anche, se sarà possibile, far sí che esso venga approvato al più presto possibile, affinché non sorga alcun problema con l'entrata in vigore di questa legge, in modo da poterla applicare per lo meno per le prossime elezioni comunali.)

**PRESIDENTE:** Altri intendono intervenire sul disegno di legge n. 22? Nessuno.

La parola alla Giunta.

**ROMANO:** Il problema che ha sollevato il collega Marzari era già stato preso in considerazione a livello di Commissione, quando avevamo precisato che la Giunta non poteva cambiare proceduralmente quella relazione. Comunque la relazione della Commissione ha chiaramente indicato che vengono stralciate alcune questioni, per cui ritengo che la procedura sia formalmente corretta.

Depurato questo disegno di legge dalla parte politica, che ha creato le problematiche, il provvedimento comporta degli aggiustamenti di carattere tecnico e mi associo a quanto affermato dal cons. Brugger, in quanto è necessario che venga approvato nel più breve tempo possibile, in modo da diventare già operante per le elezioni del 6 maggio prossimo.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 1

## Ineleggibilità a Consigliere comunale

1. All'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 12, è aggiunta la seguente lettera l):

"l) i Consiglieri comunali in carica in altro Comune."

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, che ha sostituito l'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 è sostituito dal seguente:

"3. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere e) ed l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature."

### Art. 1

#### Nichtwählbarkeit zu Gemeinderatsmitgliedern

1. Im Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und den nachfolgenden Änderungen, ersetzt durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 und geändert mit Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 7. Juli 1988, Nr. 12, wird der nachstehende Buchstabe l) hinzugefügt:

"l) die in einer anderen Gemeinde amtierenden Gemeinderatsmitglieder."

2. Der Absatz 3 des Artikels 8 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11, durch den der Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 ersetzt wurde, wird durch den nachstehenden ersetzt:

"3. Die im Absatz 1 Buchstabe e) und l) vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe haben keine Wirkung, wenn die Betroffenen spätestens am letzten für die Vorlegung der Wahlwerbungen gültigen Tag wegen Kündigung ihre Tätigkeit beenden."

**PRESIDENTE:** Chi chiede la parola? Prego, cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Jetzt haben wir doch das letzte Mal zuerst in der Kommission und dann im Regionalrat darüber diskutiert, daß eben Verfassungsgerichtsurteile ergangen sind - bitte, die Urteile betreffen die Gemeinderäte, nicht die Regionalräte -, daß es eben verfassungswidrig ist, ein Gemeinderatsmitglied als unwählbar zu betrachten, weil es

einen Streit behängen hat. In diesen Urteilen, die nicht ein Regionalgesetz von Trentino-Südtirol betreffen - ich habe die Urteile inzwischen nachgelesen -, ist also die Verfassungswidrigkeit erklärt worden. Die Mehrheit der Regionalratsabgeordneten war der Ansicht, daß dies nicht richtig ist und daß man dies auch bei uns abändern sollte. Jetzt geht es hier um das Gemeindewahlgesetz und ich glaube, daß wir diesbezüglich schon eine entsprechende Änderung anbringen sollten.

(Noi abbiamo discusso l'ultima volta in Consiglio regionale e prima ancora in Commissione sul fatto che siano state pronunciate sentenze costituzionali - prego le sentenze riguardano i Consigli comunali, non quelli regionali -, in base alle quali é stato dichiarato incostituzionale considerare un consigliere comunale non eleggibile, in quanto questi ha una lite pendente in corso. In queste sentenze che non riguardano una legge regionale del Trentino-Alto Adige - nel frattempo ho letto queste sentenze - é stata dichiarata l'incostituzionalità. La maggioranza dei Consiglieri regionali era dell'opinione che questo non fosse giusto e che ciò dovesse essere modificato anche a livello regionale. Ora si tratta della legge sull'elezione dei Consigli comunali ed io credo che noi dovremmo fare a questo riguardo una relativa modifica.)

**PRESIDENTE**: Ha chiesto la parola il cons. Kußtatscher.

**KUSSTATSCHER**: Ich möchte auf eine reine Korrektur hinweisen, die wir in der Gesetzgebungskommission übersehen haben und zwar ganz am Ende dieses Artikels heißt es: "...die Vorlegung der Wahlwerbungen". Das ist im Deutschen mißverständlich: es müßte heißen: "...die Vorlegung der Wahlwerberlisten". Also eine reine Textkorrektur.

(Desidero richiamare l'attenzione su di una correzione nel testo tedesco che ci é sfuggita in sede di Commissione legislativa e cioè proprio alla fine di questo articolo si dice: "...die Vorlegung der Wahlwerbungen". Questo in tedesco non é ben chiaro : si dovrebbe dire: "...die Vorlegung der Wahlwerberlisten". Quindi solo una correzione del testo.)

**PRESIDENTE**: Ha chiesto la parola l'assessore Romano.

**ROMANO**: Rispetto a quanto affermato dal cons. Benedikter, perché forse c'è un equivoco. Sì, abbiamo parlato del discorso di ineleggibilità e incompatibilità, ma riguarda

la legge per le elezioni regionali, perché nella legge per le elezioni comunali la lite pendente è già causa di incompatibilità. Infatti se leggete l'art. 19 del Testo Unico, dove parla di incompatibilità di cariche, al punto d) recita: "E' incompatibile colui che ha lite pendente..."

Quindi non andava apportata alcuna modifica, in quanto siamo già in campo di incompatibilità.

Qui parliamo di ineleggibilità di un consigliere, come il caso verificatosi recentemente. Probabilmente c'è stato un equivoco, in base alle leggi comunali, il consigliere che ha lite pendente è già incompatibile e non ineleggibile, quindi non è necessaria alcuna modifica in tal senso.

**PRESIDENTE:** Prego, cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Ich kann mich erinnern, daß bei dieser Diskussion nicht nur sozusagen in Zweifel gesetzt wurde, ob die Wählbarkeit oder die Nichtwählbarkeit, sondern überhaupt ob auch die Unvereinbarkeit richtig sei. Wenn nämlich jemand nicht wählbar ist oder die Unvereinbarkeit gegeben ist, dann muß der Betreffende ausscheiden, bzw. er kann nicht gewählt werden. So wie es geheißen hat: Ja, aber Franceschini hat doch während der gesamten vergangenen Legislaturperiode oder zumindest während der zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode den Streit gehabt und die Frage ist nicht aufgeworfen worden, nicht angefochten worden. Es ist eine solche Situation entstanden, auch weil allgemein die Überzeugung geherrscht hat, daß dies eigentlich nicht zuviel des Guten sei, nicht richtig sei. Ich habe jetzt allerdings die Urteile gelesen. Die Urteile sagen, daß die Unvereinbarkeit auf Gemeindeebene - wenn ein Streit hängt - in Ordnung sei. Daher frage ich jetzt, ob es sich der Regionalausschuß überlegt hat, ob man also bei der Unvereinbarkeit bleiben soll. Jedenfalls sollen die Bestimmungen auf regionaler Ebene abgeschafft werden, denn sonst würde auch der Beschluß, der hier gefaßt worden ist, nämlich die Wählbarkeit von Franceschini zu billigen, gegen das Gesetz, bzw. gegen den Buchstaben des Gesetzes verstoßen, was an sich nicht zulässig ist. Man hat sich aber auch auf die Urteile berufen, auf zwei Urteile des Verfassungsgerichtshofes, die aber keine Regionalwahlgesetze, sondern Gemeindewahlgesetze betreffen. Ein Urteil sagt allerdings ganz klar: Nein, es ist vereinbar, auf Gemeindeebene sei diese Unvereinbarkeit eigentlich gerechtfertigt. Und ich frage nun, ob sich der Regionalausschuß das ganze Problem überlegt hat.

(Io mi ricordo che nel corso di questa discussione non é stato per cosí dire messo in dubbio se fossero giuste l'eleggibilitá o l'ineleggibilitá, ma se lo fosse anche l'incompatibilitá. Se una persona non é eleggibile o se c'é incompatibilitá, l'interessato deve dimettersi, ossia non può essere eletto. Cosí come si é detto: sí, però Franceschini ha avuto una lite pendente durante tutta la scorsa legislatura o perlomeno durante la seconda metà di questa legislatura e la questione non é stata sollevata, non é stata impugnata. E' sorta una situazione simile, anche perché c'era in generale la convinzione che questo non fosse una buona cosa, che non fosse giusto. Io ho ora letto le sentenze. Le sentenze dicono che a livello comunale, se c'é una lite pendente, l'incompatibilitá sia una cosa giusta. Per questo io chiedo ora se la Giunta regionale abbia riflettuto, se fosse il caso di mantenere l'incompatibilitá. In ogni caso devono venir abolite le norme a livello regionale, altrimenti la decisione presa in questo consesso d'approvare l'eleggibilitá di Franceschini, violerebbe la legge, piú precisamente la lettera della legge, cosa che di per sé non é lecita. Ma ci si é anche appellati alle sentenze, a due sentenze della Corte Costituzionale, che riguardano però leggi sulle elezioni comunali e non leggi sulle elezioni regionali. Una sentenza dice in ogni modo chiaramente: no, é compatibile, a livello comunale questa incompatibilitá é, a dir il vero, giustificata. Ed io chiedo ora se la Giunta regionale abbia riflettuto sull'intero problema.)

**PRESIDENTE:** Prego, assessore Romano.

**ROMANO:** Probabilmente non ci siamo capiti. Se mi consentite, ho bisogno di tre minuti per riepilogare la normativa.

L'ineleggibilitá è una cosa diversa dalla incompatibilitá, cioè chi si trova in situazioni di ineleggibilitá non può candidare, mentre chi si trova in situazioni di incompatibilitá può candidare, può essere eletto e dispone di un certo limite di tempo per rimuovere la causa di incompatibilitá.

Nel Testo Unico che regola le elezioni comunali chi ha lite pendente col Comune può candidare, può essere eletto, salvo rimuovere la causa di incompatibilitá dopo l'elezione. Si tratta della stessa norma che proponiamo di introdurre per l'elezione del Consiglio regionale e precisamente sostituire l'ineleggibilitá con l'incompatibilitá in merito alla lite pendente.

Nel caso specifico del Testo Unico delle elezioni

comunali, non subentra questa necessità, in quanto prevede che chi ha lite pendente col comune può candidare, può essere eletto, salvo rimuovere in seguito la causa di incompatibilità.

Quindi il problema del cons. Franceschini non sarebbe sorto se si fosse trattato di elezioni comunali, poiché a livello di elezioni comunali è già stato recepito quello che noi proponiamo per le elezioni regionali. Il problema non esiste, l'eventuale lite è causa di incompatibilità, ma si può candidare, si può essere eletti, salvo rimuovere la causa della incompatibilità.

Secondo me si fa confusione fra incompatibilità ed ineleggibilità.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il cons. Meraner.

**MERANER:** Ich glaube, daß es uns schon klar ist, Herr Assessor, aber Ihnen nicht. Denn nehmen wir ein ganz banales Beispiel her. Ein Gemeinderatsmitglied bekommt - ich weiß es ja nicht - meinetwegen 20-30.000 Lire Sitzungsgeld. Nun würde sich der Ausschuß in irgendeiner Weise weigern, ihm das Sitzungsgeld auszuhändigen. Er beschreitet den gesetzlichen Weg, so daß ein Unvereinbarkeitsgrund vorhanden ist. Er muß entweder auf ein Recht, das er effektiv hat, verzichten, oder aus dem Gemeinderat hinausgehen. Das ist klar. Solche Fälle kann es natürlich mehrere geben, die etwas schwerwiegender sind als der eben genannte.

Deshalb sind wir der Meinung, daß in solchen Fällen, wenn es sich nicht um ganz grobe Fälle handelt, auch die Unvereinbarkeit nicht gegeben sein darf.

(Io credo che a noi questo sia ben chiaro, signor Assessore, ma che non lo sia a Lei. Facciamo un esempio del tutto banale. Un consigliere comunale riceve - io non lo so di preciso - 20.000 o 30.000 Lire di gettoni di presenza. Mettiamo che la Giunta si rifiutasse di rimmettergli questo importo. Questi adirebbe le vie legali, cosicché ci sarebbe una causa d'incompatibilità. Egli deve o rinunciare ad un suo diritto oppure dimettersi dalla carica di consigliere comunale. Questo é chiaro. Ci possono essere naturalmente piú di uno di questi casi, anche piú seri di quello citato sopra.

Per questo noi siamo dell'opinione che in questi casi, se non si tratta di casi gravi, non dovrebbe essere prevista l'incompatibilità.)

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il cons. Boato.

**BOATO:** Per chiedere delucidazioni all'assessore Romano sulle cause di ineleggibilità previste dalle lettere e) ed l) del comma 1 del disegno di legge a cui facciamo riferimento.

Intendo inoltre avere una conferma, dato che a mio avviso la confusione è sorta non tanto fra cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ma fra legge comunale e legge regionale, sul fatto che non esiste parallelismo alcuno in sede comunale in merito al caso Franceschini.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Brugger.

**BRUGGER:** Ich bin schon überzeugt, daß hier die Konfusion nicht von diesem Gesetzentwurf kommt, sondern daß hier Kollege Benedikter zwei verschiedene Dinge aufgebracht hat, die beide sehr wichtig sind. Aber die Position des Kollegen Franceschini und der sogenannte behängende Streit haben mit diesem Artikel überhaupt nichts zu tun, der ja ganz auf etwas anderes abzielt. Ich glaube, daß wir alle - und das ist für uns in der Zwischenzeit sehr einfach geworden - zwischen Unvereinbarkeit und Unwählbarkeit unterscheiden können. Wir können mit dem Kollegen Meraner oder auch Benedikter durchaus einverstanden sein, daß es überhaupt überlegenswert ist, ob man eine Unvereinbarkeit auch für einen behängenden Streit vorsehen sollte. Ich rede aber nicht von der Geschichte des behängenden Streites, sondern ich bleibe bei dem Beispiel, das der Regionalassessor bereits angeführt hat, nämlich den Fall Leonardi in Bozen, mit dem eben geklärt wird, wer die Voraussetzungen haben muß, um überhaupt bei einer Gemeinderatswahl mitmachen zu können, und daß es da nicht um diese Voraussetzung geht, sondern daß hier geklärt wird, daß jemand, der bereits in einer Gemeinde Gemeinderat ist, entweder, bevor er sich bei einer neuen Wahl in einer anderen Gemeinde stellt, von seinem Amt zurücktreten muß, um dann dort bei der nächsten Gemeinde kandidieren zu können oder aber ob er warten kann, kandidieren kann, eventuell gewählt werden kann, und dann erst optieren kann, ob er in der alten Gemeinde bleibt oder in die neue Gemeinde kommen will. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, der mit dieser Passage insofern geregelt wird und ich glaube zurecht, weil es gibt ja diesbezüglich Präzedenzfälle, auch was Region und Parlament betrifft. Es scheint mir völlig korrekt zu sein, daß wenn eine Person für einen Gemeinderat zu kandidieren gedenkt, daß er dann bereits im voraus ein allfälliges Amt in einem anderen Gemeinderat zurückzugeben hat. Darum geht es. Das ist der Sinn und Zweck dieses Artikels 1 und nicht so sehr,

ob man hier eventuell die Nichtwählbarkeit zu einer Unvereinbarkeit machen will. Deshalb scheint mir dieser Artikel sehr, sehr klar und ich bin auch der Meinung, daß in diesem Fall die Nichtwählbarkeit durchaus sinnvoll ist. Ich gebe aber dem Kollegen Benedikter absolut Recht, wenn er sagt, daß bei einem behängenden Streit in Zukunft nicht mehr von Nichtwählbarkeit, sondern von Unvereinbarkeit die Rede sein sollte. Dies kann zur Folge haben - oder auch nicht -, daß auch die Unvereinbarkeit abgeschafft wird. Aufgrund der derzeitigen Regelung der Unvereinbarkeit kann eine Person wählen, ob sie den Streit zurückzieht oder das Amt behält. Bei der Nichtwählbarkeit hingegen, wie wir wissen, ist es ja so, daß ich dann nicht einmal mehr kandidieren kann und das ist der relevante Unterschied.

(Sono ben convinto del fatto che questa situazione confusa non dipenda dal disegno di legge in esame, bensì dal fatto che il collega Benedikter abbia esposto due cose diverse, entrambe molto importanti. Ma la posizione del collega Franceschini e la cosiddetta lite pendente non hanno nulla a che fare con questo articolo, che mira a qualcosa di completamente diverso. Io credo che noi tutti sappiamo distinguere - e questo ci riesce molto facile nel frattempo - tra incompatibilità ed ineleggibilità. Possiamo essere assolutamente d'accordo con i colleghi Benedikter e Meraner sul fatto che sia assolutamente necessario riflettere se debba essere prevista incompatibilità anche in caso di lite pendente. Non mi riferisco però alla storia della lite pendente, bensì resto all'esempio fatto dall'Assessore regionale, ossia al caso Leonardi a Bolzano, col quale è stato chiarito chi può avere le premesse per poter partecipare alle elezioni di un Consiglio comunale ed è stato anche chiarito che in questo caso non si tratta di questa premessa, bensì di stabilire che qualcuno, che è già consigliere in un Comune, deve o dimettersi da questa carica, prima di potersi presentare come candidato ad altre elezioni in un altro Comune, oppure deve, se viene eletto, optare o per il vecchio o per il nuovo Comune. Questa è a dir il vero l'unica differenza regolata da questo passo ed io credo che ciò sia giusto, dato che ci sono stati dei casi precedenti al riguardo, anche per quel che riguarda la Regione ed il Parlamento. Mi sembra sia del tutto corretto che se una persona intenda candidare per un Consiglio comunale, deve in questo caso dimettersi già prima da un'eventuale carica di consigliere che ricopre all'interno di un altro Consiglio comunale. Di questo si tratta. Questo è il senso ed il fine di questo articolo 1, mentre ben poca

importanza ha il fatto che si voglia o non si voglia trasformare l'ineleggibilità in incompatibilità. Per questo motivo tale articolo mi sembra molto, molto chiaro ed io sono anche dell'opinione che l'ineleggibilità sia in questo caso del tutto sensata. Io dó però assolutamente ragione al collega Benedikter, quando dice che nel caso di lite pendente non si dovrebbe piú parlare in futuro d'ineleggibilità, ma d'incompatibilità. Questo comporterá, o forse anche no, pure l'abolizione dell'incompatibilità. In base all'attuale normativa dell'incompatibilità una persona può scegliere se ritirare la lite pendente o mantenere la carica. Nel caso dell'ineleggibilità invece, come sappiamo, non può piú candidare e questa é la grande differenza.)

**PRESIDENTE**: Ha chiesto la parola il cons. Taverna.

**TAVERNA**: Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento può essere considerato sicuramente estemporaneo, però intendo richiamare un metodo di legiferare, che secondo me è assolutamente scorretto. A tal proposito chiedo alla Giunta i motivi attraverso i quali ha ritenuto di poter presentare alcuni emendamenti su materia così delicata, che abbisogna di approfondimento.

Se la Giunta non era pronta quando ha presentato il provvedimento in Commissione, poteva aspettare qualche giorno. Non riesco a capire come mai vi sia il vezzo di far approvare in Commissione un testo e poi modificarlo attraverso la presentazione di emendamenti da parte della Giunta. Questo è un modo di legiferare assolutamente confuso e feragginoso e verso questo metodo protesto pesantemente, in quanto si tratta di un comportamento usuale.

**PRESIDENTE**: Altri intendono intervenire? Cons. Benedikter.

**BENEDIKTER**: Mir ist die Tragweite dieses Art. 1 schon klar. Auch wenn ich übernächtig bin, soviel verstehe ich noch. Aber ich habe die Frage aufgeworfen, ob man, wenn schon das Regionalgesetz hier geändert wird - selbstverständlich kann jeder einen Änderungsantrag einbringen, auch während der Sitzung - ob nicht bei dieser Gelegenheit die Unvereinbarkeiten, nicht bei diesem Artikel, aufgehoben werden soll. Es heißt generell im Art. 19, Buchst. d), daß die Unvereinbarkeit für denjenigen gegeben ist, der einen Streit behängen hat und Partei in einem zivilen oder Verwaltungsverfahren mit der Gemeinde usw. ist. Das ist ein längerer Artikel. Was sagt der Ausschuß nun dazu, kann sich

der Ausschuß dazu äußern, ob man die Unvereinbarkeit als solche aufhebt, was den Streit als solchen betrifft. Es heißt doch: "...colui che ha lite pendente in quanto ha parte in procedimento civile o amministrativo con il Comune. La pendenza in una lite in una materia tributaria non determina incompatibilità." Das könnte bleiben. "Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale competente a decidere sui ricorsi della commissione usw." Also was die Steuerausgleichssetzung betrifft, das, glaube ich, müßte man lassen. Aber bei einem Zivil- oder Verwaltungsverfahren - das, was der Kollege Meraner aufgeworfen hat, wäre ein Verwaltungsverfahren, nicht ein Steuerverfahren, sondern ein Zivil- oder Verwaltungsverfahren - sollte man nicht in bestimmten Fällen diese Unvereinbarkeit aufheben? Um das ginge es. Und ich hätte gebeten, daß der Regionalausschuß sich dazu äußert.

(Sono ben conscio della portata di questo articolo. Anche se sono stanco per non aver dormito abbastanza, questo ancora lo capisco. Ma ho sollevato la questione, se con la modifica della legge regionale - certamente ognuno può presentare un emendamento anche durante la seduta - non si dovrebbe abolire l'incompatibilità. L'art. 19 lett. d) dice in generale che l'incompatibilità sussiste per colui che ha una lite pendente ed è parte interessata in un procedimento civile e amministrativo con il comune ecc. Questo è un articolo più esteso. Cosa dice la Giunta al riguardo, la Giunta può dire, se abolire l'incompatibilità in quanto tale, riferendosi ad una lite in quanto tale. Si dice: "...colui che ha lite pendente in quanto ha parte in procedimento civile o amministrativo con il Comune. La pendenza in una lite in una materia tributaria non determina incompatibilità." Questo potrebbe andare bene. "Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale competente a decidere sui ricorsi della commissione ecc... Per quel che riguarda la controversia fiscale, credo, lo si dovrebbe lasciare. Ma nel caso di un procedimento civile o amministrativo - l'esempio riportato dal collega Meraner riguarda un procedimento amministrativo, non un procedimento tributario, bensì un procedimento civile o amministrativo - non si dovrebbe abolire in certi casi l'incompatibilità. Di questo si tratta. Pregherei che la Giunta prendesse posizione al riguardo.)

**PRESIDENTE:** Altri intendono intervenire sull'art. 1? Nessuno. La parola alla Giunta.

**ROMANO:** Per quanto riguarda il discorso sollevato dal collega Benedikter, vorrei precisare a nome della Giunta due questioni. Sussistono nella fattispecie due tipi di incompatibilità, concordo sul fatto che la lite possa riguardare il gettone di presenza, ma possono esserci liti di altra natura, per cui in linea di principio e di fatto, ci sembra che la norma debba essere mantenuta, in quanto le liti pendenti, a parte il discorso tributario, possono essere molto più importanti dell'esempio indicato dal cons. Meraner.

Per questi motivi siamo assolutamente contrari a togliere la norma riguardante l'incompatibilità.

Per quanto riguarda quanto affermato dal cons. Taverna, credo sia stanco per la seduta di ieri del Consiglio provinciale, nella quale abbiamo discusso 100 e oltre emendamenti da lui presentati, per cui si infastidisce per un emendamento presentato da tre consiglieri regionali. Se però il cons. Taverna fosse stato più attento, avrebbe capito che in merito al disegno di legge n. 22 si propone un aggiustamento di carattere puramente tecnico e che l'emendamento al disegno di legge n. 25 si riferisce al famoso caso Franceschini, che è subentrato successivamente alla presentazione del disegno di legge. Quindi si tratta di una modifica, sulla quale eravamo tutti d'accordo, necessaria proprio per evitare quello che è successo fino a questo momento.

Noi riteniamo di operare non solo correttamente, ma in termini abbastanza concreti, cosa che forse qualcuno in altri consessi non permette.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione l'art. 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 1 è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

#### Art. 2

Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Il comma 1 dell'articolo 20 quater della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 inserito con l'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 nel testo italiano è così modificato:

"1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, oppure esista al momento della elezione o si verifichi successivamente

qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.".

#### Art. 2

##### Verfahren bei Vorhandensein von Nichtwählbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründen

1. Der Absatz 1 des Artikels 20 quater des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, der mit Artikel 10 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 eingefügt wurde, wird im deutschen Wortlaut nicht geändert.

**PRESIDENTE:** Chi intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 2 è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

L'art. 3 è soppresso.

L'art. 4 è soppresso.

#### Art. 5

##### Trattamento economico dei componenti l'Ufficio elettorale

1. L'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dall'articolo seguente:

##### "Art. 31

##### Trattamento economico dei componenti l'Ufficio elettorale

1. I compensi per i componenti gli Uffici elettorali sono quelli fissati dalle disposizioni contenute nella legislazione statale con riferimento alle elezioni comunali.

2. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale."

#### Art. 5

##### Bezüge der Mitglieder der Wahlbehörde

1. Der Artikel 31 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

##### "Art. 31

##### Bezüge der Mitglieder der Wahlbehörde

1. Die Bezüge für die Mitglieder der Wahlbehörden

entsprechen denjenigen, wie sie unter Bezugnahme auf die Gemeindewahlen in den Bestimmungen der staatlichen Gesetzgebung festgelegt sind.

2. Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt durch die Gemeindeverwaltung und zu deren Lasten."

**PRESIDENTE:** Chi intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 5 è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

#### Art. 6

Rimborso spese per nomina Presidenti di seggio

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è inserito il seguente nuovo articolo:

##### "Art. 31 bis

Rimborso spese per nomina Presidenti di seggio

1. Alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento è rimborsata la quota forfettaria di lire 5.000.= per ogni decreto di nomina a Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 25, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.

2. La quota forfettaria è aggiornata ogni tre anni sulla base dei dati contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione delle particolari disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117."

#### Art. 6

Spesenvergütung für die Ernennung der Sprengelvorsitzenden

1. Nach dem Artikel 31 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird der nachstehende neue Artikel eingefügt:

##### "Art. 31 bis

Spesenvergütung für die Ernennung der Sprengelvorsitzenden

1. Der Kanzlei des Oberlandesgerichtes Trient wird der Pauschalbetrag von 5.000 Lire für jedes Dekret über die Ernennung zum Vorsitzenden eines Sprengelwahlamtes nach Artikel 25 zusätzlich zur Rückvergütung der belegten Ausgaben für Kanzleimaterial, das für die Ausstellung der obgenannten Ernennungsdekrete erforderlich war, rückvergütet.

2. Der Pauschalbetrag wird alle drei Jahre auf der Grundlage der im Dekret des Präsidenten der Republik enthaltenen Angaben aktualisiert, das in Anwendung der besonderen Bestimmungen nach Art. 1 des Gesetzes vom 4. April 1985, Nr. 117 erlassen wurde."

**PRESIDENTE**: Chi intende intervenire? Prego cons. Taverna.

**TAVERNA**: Chiedo che su questa votazione ci sia la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE**: E' stata chiesta la verifica del numero legale sulla votazione dell'art. 6.

C'è un'altra richiesta da parte del Presidente della Giunta di procedere a votazione per scrutinio segreto.

Prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE**: Comunico l'esito della votazione:

|                   |    |
|-------------------|----|
| votanti           | 48 |
| schede favorevoli | 40 |
| schede contrarie  | 5  |
| schede bianche    | 3  |

L'art. 6 è approvato.

#### Art. 7

Commissione elettorale mandamentale - Esame ed approvazione delle liste dei candidati

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione si riunisce nuovamente alle ore 9 del secondo giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti, al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 36, ed accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite."

#### Art. 7

Bezirkswahlkommission - Überprüfung und Genehmigung der Wahlwerberlisten

1. Der Absatz 4 des Artikels 39 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch den nachstehenden ersetzt:

"4. Die Kommission tritt um 9.00 Uhr des übernächsten Tages erneut zusammen, um gegebenenfalls die Beauftragten der beanstandeten oder abgeänderten Listen anzuhören, neue Schriftstücke zum Zwecke der Bereinigung reiner Unregelmäßigkeiten oder in den Unterlagen nach Artikel 36 enthaltenen materieller Fehler zuzulassen und neue Listenzeichen anzunehmen; gleichzeitig beschließt sie sofort über die vorgenommenen Änderungen."

**PRESIDENTE:** Chi intende intervenire? Prego, cons. Taverna.

**TAVERNA:** Chiedo la verifica del numero legale sulla votazione.

**PRESIDENTE:** Anche per questo articolo è stata chiesta la votazione con verifica del numero legale.

Ha chiesto la parola il cons. Negherbon.

**NEGHERBON:** Chiedo la votazione per appello nominale.

**PRESIDENTE:** E' stata chiesta la votazione dell'art. 7 per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Benedikter.

**LEVEGHI:** Benedikter (ja), Benussi (non presente), Berger (non presente), Betta (si), Boato (si), Bolognini (si), Bolzonello (astenuato), Brugger (ja), Casagrande (si), Chiodi-Winkler (si), Craffonara (non presente), Degaudenz (si), Duca (si), Durnwalder (non presente), von Egen (non presente), Feichter (si), Ferretti (si), Franceschini (non presente), Franzelin-Werth (non presente), Frasnelli (ja), Frick (non presente), Giacomuzzi (ja), Giordani (si), Grandi (non presente), Holzmann (astenuato), Hosp (non presente), Jori (non presente), Kaserer (ja), Klotz (ja), Kofler (non presente), Kußtatscher (ja), Leita (si), Levegghi (si), Lorenzini (si), Malossini (non presente), Marzari (si), Mayr (ja), Meraner (ja), Micheli (non presente), Montali (non presente), Morandini (si), Morelli (si), Negherbon (si), Nicolini (non presente), Oberhauser (ja), Pahl (ja), Peterlini (ja), Rella (si), Ricci (si), Robol (si), Romano (si), Saurer (non presente), Sfondrini (si), Taverna (astenuato), Tonelli (si), Tononi (non presente), Tretter (si), Tribus (ja), Valentin (ja), Viola (non presente), Zendron (si), Achmüller (ja), Alber (non presente), Andreolli (si), Andreotti (si), Angeli (si), Bacca (si), Balzarini (si), Bauer (ja), Bazzanella (non presente).

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

|          |    |
|----------|----|
| votanti  | 49 |
| sì       | 46 |
| astenuti | 3  |

L'art. 7 è approvato.

**Art. 8**

Ufficio elettorale - Operazioni preliminari

1. Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti od alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 26, o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 28."

**Art. 8**

Wahlbehörde - Einleitende Amtshandlungen

1. Der Absatz 2 des Artikels 47 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch den nachstehenden ersetzt:

"2. Falls bei der Einsetzung der Wahlbehörde nicht alle oder nur einige der im Sinne des Artikels 26 ernannten Stimmzähler anwesend sind oder deren Bestellung aussteht, so zieht der Vorsitzende als Ersatz abwechselnd den ältesten und den jüngsten der am Wahlsitz anwesenden Wähler bei, die lesen und schreiben können und weder Vertreter von Wahlwerberlisten sind noch einem der Ausschlußgründe nach Artikel 28 unterliegen."

**PRESIDENTE:** Chi intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 8 è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

**Art. 9**

Accertamento del numero dei votanti

1. Il numero 5) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"5) sigilla il pacco con il bollo della sezione e con la firma di tutti i componenti l'Ufficio e provvede immediatamente a recapitarlo al Sindaco del Comune, il quale ne curerà il successivo inoltro al Pretore;"

#### Art. 9

##### Feststellung der Anzahl der Abstimmenden

1. Die Ziffer 5 des ersten Absatzes des Artikels 54 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird durch die nachstehende ersetzt:

"5. er versiegelt den Umschlag mit dem Sprengelstempel und den Unterschriften aller Mitglieder des Sprengels und veranlaßt sofort dessen Zustellung an den Bürgermeister der Gemeinde, der die nachfolgende Übermittlung an den Bezirksrichter besorgt;"

**PRESIDENTE:** Chi intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 9 è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

#### Art. 10

##### Adempimenti del Presidente dopo compiuto lo scrutinio

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è soppressa.

#### Art. 10

##### Obliegenheiten des Vorsitzenden nach Beendigung der Stimmzählung

1. Der Buchstabe a) des Absatzes 1 des Artikels 60 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und der nachfolgenden Änderungen wird gestrichen.

**PRESIDENTE:** Chi intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 10 è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

L'art. 11 è soppresso.

L'art. 12 è soppresso.

L'art. 13 è soppresso.

Art. 14

Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificata dall'articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, nel solo testo italiano le parole "hanno servito" sono sostituite dalle parole "sono servite".

Art. 14

Niederschrift des Wahlsprengels

1. Der Buchstabe e) des Absatzes 1 des Artikels 70 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, geändert mit Artikel 26 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11, wird im deutschen Wortlaut nicht geändert.

**PRESIDENTE:** Chi intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 14 è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

E' stato presentato da parte della Giunta un emendamento aggiuntivo. Dopo l'art. 14 è inserito il seguente art. 14 bis:

Art. 14 bis

Modifiche di denominazioni

In tutte le norme che le contengono, le parole "commissione elettorale mandamentale" e "mandamento" sono rispettivamente sostituite dalle parole "commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale" e "circondario".

14 bis

In sämtlichen Gesetzesbestimmungen, die den Ausdruck "Bezirkswahlkommission" enthalten, wird diesem dem Ausdruck "oder Bezirkwahlunterkommission" hinzugefügt.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire? Assessore Romano.

**ROMANO:** Solo per chiarire la portata di questa proposta. E' un emendamento di carattere puramente tecnico in quanto introduce i termini "commissione o sottocommissione elettorale circondariale" e la parola "circondario". Questo

perché con la legge 1° febbraio 1989, n. 30 sono state istituite le Preture circondariali e con la legge 30 giugno 1989, n. 244 sono state fornite disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

Quindi si tratta solamente di una sostituzione di termini.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende prendere la parola sull'art. 14 bis? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 14 bis è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

E' stato presentato un altro emendamento. Dopo l'art. 14 bis è inserito il seguente art. 14 ter:

**Art. 14 ter**  
Ripartizione degli oneri finanziari

1. Al secondo trattino della lett. a) del comma 1 dell'articolo 58 della L.R. 19 settembre 1963, n. 28, dopo la parola "elettorali" sono inserite le parole "del manifesto delle candidature".

2. Fra il terzo ed il quarto trattino della lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 della L.R. 19 settembre 1963, n. 28 è inserito il seguente trattino:

"- stampa, confezione e recapito ai singoli Comuni dei verbali degli uffici elettorali e delle tabelle di scrutinio;"

**Art. 14 ter**

Im Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a) des Regionalgesetzes Nr. 28 vom 19. September 1963 werden beim zweiten Gedankenstrich die Worte "der Wahl" durch die Worte "der Wahl, des Plakates mit den Wahlwerberlisten" ersetzt.

Im Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a) des Regionalgesetzes Nr. 28 vom 19. September 1963 wird zwischen dem dritten und vierten Gedankenstrich der nachstehende Gedankenstrich eingefügt:

"- Druck, Verpackung und Zusendung der Niederschriften der Sprengelwahlämter und der Stimmzählungstabellen an die einzelnen Gemeinden;"

**PRESIDENTE:** Chi intende intervenire sull'art. 14 ter? Assessore Romano.

**ROMANO:** Riguarda la ripartizione degli oneri finanziari. Voi sapete che per le elezioni vengono sostenute

determinate spese, che vengono ripartite in parte a carico della Regione e in parte a carico dei Comuni.

L'emendamento prevede che la Regione prenda come onere a suo carico altri adempimenti di carattere finanziario, quindi la spesa per il manifesto delle candidature, la spesa per i verbali degli uffici elettorali e quella relativa alle tabelle di scrutinio. Lo scopo di tale proposta è quello di contribuire, analogamente a quanto effettuato dalla Regione per le elezioni regionali ed a quanto provvede lo Stato in occasione delle politiche, in misura maggiore alle spese che i Comuni devono affrontare per le elezioni comunali.

D'altro canto devo rilevare che per quanto riguarda le elezioni comunali nel resto del territorio nazionale, la spesa è totalmente a carico dello Stato, per cui venendo incontro a questo ulteriore stanziamento, ci adeguiamo a quanto stabilito nel rimanente territorio nazionale.

**PRESIDENTE:** Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 14 ter è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 14 quater  
Onere finanziario della Regione

1. Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificabile per l'anno 1990 in Lire 250.000.000 si provvederà mediante prelevamento dal fondo globale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso".

Art. 14 quater  
Finanzielle Belastung der Region

Die deckende Mehrausgabe aus der Anwendung dieses Gesetzes, die für das Jahr 1990 mit 250 Millionen Lire bemessen wird, erfolgt durch Behebung aus dem im Kapitel 670 des Voranschlages der Ausgaben für das laufende Finanzjahr eingetragenen Gesamtbetrag.

**PRESIDENTE:** Chi intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 14 quater è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 15  
Testo Unico

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre le norme della presente legge nel Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 3/L, successivamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 1988, n. 45/L.

2. La modifica del Testo Unico di cui al comma precedente è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 15  
Einheitstext

1. Der Regionalausschuß wird ermächtigt, die Bestimmungen dieses Gesetzes in den mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. Jänner 1987, Nr. 3/L und nachträglich mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 22. Dezember 1988, Nr. 45/L aktualisierten Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane einzufügen.

2. Die Änderung des Einheitstextes nach dem vorstehenden Absatz wird mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses nach Beschluß des Ausschusses genehmigt.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire? Cons. Boato.

**BOATO:** Un emendamento di notevole rilevanza che è stato presentato sulla legge successiva mi induce ad una riflessione sul rapporto fra consiglieri comunali e regionali.

Si tratta di un emendamento tempestivo, proposto dalla Giunta sulla questione della ineleggibilità e incompatibilità legata alla lite pendente, al termine del quale si dice che l'ipotesi di incompatibilità non si applica agli amministratori - e noi suggeriamo il termine consiglieri, per fatto connesso con l'esercizio del mandato. A tal proposito ci chiediamo per quale motivo non si dovrebbe estendere una norma in tal senso, che è corretta per il Consiglio regionale, anche al caso di incompatibilità per lite pendente dei consiglieri comunali e comprensoriali.

Vi pongo questo quesito.

**PRESIDENTE**: Altri chiedono la parola sull'art. 15? Assessore Romano.

**ROMANO**: Per rispondere al cons. Boato. In effetti questo aspetto è già contemplato per quanto riguarda le elezioni comunali, perché il punto 4 dell'art. 19 del Testo Unico recita: "Le ipotesi di cui alle lettere d) e g) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato".

La lettera d) si riferisce a colui che ha lite pendente, la lettera g) a colui che non ha reso il conto finanziario.

**PRESIDENTE**: Siamo in votazione dell'art. 15. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 15 è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

E' stato presentato un emendamento, a firma dei cons. Benedikter, Meraner e Klotz, che dovrebbe diventare art. 16.

#### Art. 16

All'articolo 19 del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali sopprimere al primo comma la lettera d).

#### Art. 16

Im Artikel 19 des Vereinheitlichten Textes der Regionalgesetzes über die Zusammensetzung und Wahl der Organe der Gemeindeverwaltungen den Buchstaben d) des ersten Absatzes abzuschaffen.

**PRESIDENTE**: Vuole illustrarlo, cons. Benedikter? Prego.

**BENEDIKTER**: Wir haben ja schon heute darüber gesprochen: Es geht um eine Grundsatzfrage. Meraner hat ein Beispiel gebracht. Es gäbe noch verschiedene Beispiele. Aber die Grundsatzfrage ist die: Wenn ein Gemeinderatsmitglied sein Recht, von dem es überzeugt ist, daß es sein Recht ist, verteidigt und deswegen gezwungen ist, mit der Gemeinde - ob es nun ein Verwaltungsgerichtsverfahren oder ein zivilgerichtliches Verfahren ist - zu prozessieren, dann soll das an sich nicht ein Ausschlußgrund sein. Ich meine

jetzt nicht Wählbarkeit oder nicht, sondern daß er nicht aus dem Gemeinderat ausscheiden muß, um sein Recht zu verteidigen, von dem er überzeugt ist. Es geht also darum, entweder du verzichtest auf den Prozeß oder du verzichtest eben auf dein Mandat als Gemeinderatsmitglied. Es ist eine Grundsatzfrage, aber es besteht ja noch die andere Bestimmung, daß ich, ob Gemeindeausschuß- oder Gemeinderatsmitglied, nicht an Abstimmungen teilnehmen kann, die mein persönliches Interesse betreffen. Diese Bestimmung bleibt ja aufrecht, sodaß mir vorkommt, in einem Stand der ausgereiften Demokratie, wie wir ihn jetzt haben dürften, nach immerhin bald 45 Jahren, da es eben wieder demokratische Gemeindeverwaltungen gibt, daß so viel Reife vorhanden sein dürfte, daß eben auf der einen Seite jeder sein Recht verteidigen können muß, sich um sein Recht wehren können muß und auf der anderen Seite das nicht ein Ausschlußgrund sein soll, wenn er gewählt ist, wenn er in diesem Fall regelrecht gewählt ist, daß er deswegen als Gemeinderatsmitglied zurücktreten muß. Ich habe früher hier gefragt, ob der Regionalausschuß in der Lage ist, sich dazu zu äußern. Er ist anscheinend noch nicht in der Lage und die Frage ist selbstverständlich die, daß wir hören sollten, was der Regionalausschuß zu tun gedenkt.

(Ne abbiamo parlato già oggi. Si tratta di un principio. Meraner ha fatto un esempio e ce ne sarebbero ancora da fare altri. Ma il principio é questo: se un consigliere difende il suo diritto, di cui é convinto che sia il suo diritto, ed é quindi costretto ad istruire un processo con il Comune - sia che sia un processo civile o amministrativo -, questo non deve essere un motivo per escluderlo. Non mi riferisco alla eleggibilitá o no, ma al fatto che non deve essere costretto a lasciare il consiglio comunale per poter difendere il suo diritto di cui é convinto. Si tratta o di rinunciare al processo o di rinunciare alla tua carica di consigliere comunale. E' una questione di fondo. Poi c' é pure l'altra norma secondo cui io, membro della Giunta o del Consiglio comunale, non posso partecipare a votazioni che riguardano questioni personali. Questa norma sussiste sempre. Quindi mi sembra che in una fase di democrazia maturata, come c' é adesso dopo ben quasi 45 anni - ora abbiamo di nuovo amministrazioni comunali democratiche - ci deve essere una maturazione tale che da un lato ognuno deve avere la possibilitá di poter difendere i suoi diritti e dall'altro questo non deve essere motivo per l'esclusione, in caso sia stato eletto consigliere comunale, se lo é stato in piena regola, non é questo motivo per dover dimettersi. Ho chiesto già prima se la

Giunta regionale sia in grado di prendere posizione al riguardo. Sembra che non lo sia e si tratta di sentire cosa intende fare la Giunta.)

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il cons. Brugger.

**BRUGGER:** Ich möchte sagen, daß ich mit dem Kollegen Benedikter durchaus einverstanden sein kann, und somit möchte ich einmal betonen, daß es nicht stimmt, daß die Volkspartei grundsätzlich alles nicht gut findet, was der Abg. Benedikter vorschlägt. Also ich möchte sagen, daß die Problematik, die heute der Abg. Benedikter aufwirft, von unserer Seite auch innerhalb unserer Gruppe einige Male aufgeworfen und auch besprochen worden ist. Ich glaube, es geht wirklich darum, daß wir uns überhaupt über die gesamte Unwählbarkeits- und Unvereinbarkeitsbestimmungen - und ich habe es hier auch bei der letzten Sitzung erklärt, als wir die Bestätigung unserer Kollegen durchgeführt haben -, daß diese Problematik tatsächlich einer ganz gründlichen Prüfung unterzogen wird. Deshalb bin ich der Meinung, daß wir diese Überlegung, die ich vom Abg. Benedikter als sehr konstruktiv betrachte, daß wir diese Überlegung zusammen mit anderen Überlegungen kurzfristig in einer Überarbeitung dieser Unvereinbarkeits- und Unwählbarkeitsbestimmungen einbauen sollten. Mir wäre es nicht besonders recht, wenn wir jetzt so stückweise die Gesetze ändern würden, und ich bin der Meinung, daß auch dem Kollegen Benedikter sicher lieber ist, wenn wir die Gesamtproblematik möglichst schnell in Angriff nehmen würden und auch zusammen, nicht nur eine Partei, Überlegungen anstellen, die wir alle gemeinsam durchführen möchten, daß wir uns also wirklich so bald als möglich ans Werk machen, um hier eine Änderung, eine Anpassung der Bestimmungen zu erreichen.

Deshalb wäre ich der Meinung, wenn Kollege Benedikter einverstanden wäre, vielleicht diesen Antrag nicht einfach separat hier zu behandeln, sondern gegebenenfalls ihn in diesem Bereich womöglich unter der Bedingung zurückzuziehen, daß in kürzester Zeit... - was mich betrifft, würde ich mich sofort melden, ganz konkret und schnell mitzuarbeiten, eine Abänderung und eine Verbesserung der derzeit geltenden Bestimmungen über die Unvereinbarkeit und Unwählbarkeit vorzunehmen. Und ich muß sagen, mit einer Betonung gerade auf den aufgezeigten Punkt vom Kollegen Benedikter, denn auch für mich ist es nicht ganz verständlich, wie es heutzutage in einer, wie wir alle behaupten, sehr fortschrittlichen Demokratie möglich ist, daß ein Gemeinderatsmitglied oder auch ein Regionalratsabgeordneter, wenn er auch gegenüber dem Organ,

das er selber mitbildet, einen Streit hat, nicht auch das Recht haben sollte, diesen Streit auch notfalls vor Gericht auszutragen.

Deshalb würde ich vorschlagen - nicht weil mir der Abänderungsantrag nicht gefällt, sondern weil ich ihn etwas weiter fassen würde und auch etwas vertiefter noch diskutieren würde -, würde ich für meinen Begriff vorschlagen, diesen Abänderungsantrag derzeit zurückzuziehen und ihn in einem größeren Kontext sobald als möglich wieder einzubringen.

(Vorrei ribadire che sono ben d'accordo con il collega Benedikter e in quest'occasione vorrei sottolineare che non é vero che la Volkspartei per principio non critichi tutto quello che propone il collega Benedikter. Vorrei quindi affermare che la problematica, sollevata oggi dal cons. Benedikter é stata sollevata e discussa diverse volte anche dal nostro gruppo. Penso che si tratti in effetti di approfondire questa tematica e di esaminare tutte le norme sull'ineleggibilitá e incompatibilitá. L'ho detto anche in questa sede durante l'ultima seduta, quando abbiamo trattato la convalida dell'elezione dei nostri colleghi. Sono quindi dell'opinione che le considerazioni fatte dal collega Benedikter - che ritengo siano molto costruttive - vengano inserite insieme ad altre considerazioni nella rielaborazione delle disposizioni di incompatibilitá e ineleggibilitá, rielaborazione che si dovrebbe affrontare immediatamente. Non sarei d'accordo se modificassimo adesso le leggi a pezzi e bocconi, e anche il collega Benedikter preferirá senz'altro che l'intero problema venga affrontato al piú presto possibile verificando insieme, e non solo un partito quello che vogliamo fare. Dobbiamo quindi mettere mano all'opera il piú presto possibile per modificare ed adeguare le disposizioni.

Sarei quindi dell'avviso di non esaminare questo emendamento separatamente, se il collega Benedikter é d'accordo, ma direi che esso venga ritirato a condizione che entro brevissimo tempo...- per quel che mi riguarda mi dichiarerei subito disposto a collaborare con apporto concreto per una immediata modifica ed un miglioramento delle vigenti disposizioni sull'incompatibilitá e sull'ineleggibilitá. E devo ribadire esplicitamente riguardo al argomento che ha fatto valere il collega Benedikter che neanch'io non comprendo del tutto come oggi, in una democrazia, come la chiamiamo, molto avanzata, sia possibile che un consigliere comunale o anche regionale non possa fare valere i suoi diritti e appellarsi in caso di

bisogno alla giustizia quando ha una lite con l'organo di cui fa parte.

Quindi proporrei - non perché l'emendamento no mi piaccia, ma perché vorrei che lo estendessimo e lo approfondissimo - di ritirare adesso l'emendamento e di ripresentarlo appena possibile in un piú grande contesto.)

**PRESIDENTE:** Altri intendono prendere la parola sull'emendamento? Prego cons. Tribus.

**TRIBUS:** Wir sind auch mit dem Antrag Benedikter einverstanden. Natürlich, wenn er ihn verlegen oder verschieben will, dann ist das sein Problem. Aber grundsätzlich glaube ich, ist es positiv, daß man durch den Antrag Benedikter nun beginnt, eine Überlegung anzustellen, die bisher nicht gestellt worden ist, nämlich das Problem ganz von der Wurzel an her zu lösen. Weil im nächsten Gesetz, das wir jetzt dann diskutieren werden, das gleiche Problem wiederkommt und im Text, den uns der zuständige Assessor unterbreitet hat, eine andere Lösung angepeilt wird, d.h. man hat sich dort genau in dem Rahmen bewegt, den die beiden Expertisen der Verfassungsrechtler Pototschnig und Palladin abgesteckt haben, nämlich eine Umwandlung der Unwählbarkeit in eine Unvereinbarkeit, währenddem die Hypothese Benedikter, nennen wir sie so, die auch in der Kommission damals diskutiert worden ist, noch einen Schritt weiter geht. Wir sind der Meinung, daß dieser Weg etwas der Gerechtigkeit näher kommt, weil man nicht so tun kann, als wäre von vornherein jeder Streit, den ein Gemeinderatsmitglied, ein Regionalratsabgeordneter austrägt, ein grundsätzlich falscher Streit ist, weil das heute gesagt wird. Wer mit dem Land, mit der Region, mit der Gemeinde streitet, hat grundsätzlich Unrecht, muß auf seinen Streit verzichten, muß den Streit sofort beilegen, ansonsten verliert er das Recht, als Abgeordneter gewählt zu sein. Das, glaube ich, ist eine grundsätzliche Überlegung, die schon in der Form nicht tragbar ist.

Deshalb wäre ich auch sehr dafür, wenn man das in diese Richtung lösen könnte und aber auch im zweiten Gesetz, weil das das gleiche ist. Der Schritt, den wir im zweiten machen, ist im Grund ein halbherziger Schritt. Wir haben uns zwar verpflichtet, etwas zu tun, aber er löst das Problem nicht, verschiebt es eigentlich nur, und deshalb sind wir als Fraktion auch sehr dafür, wenn man zu diesem Themenkomplex etwas mutiger herangehen kann als im Augenblick das möglich zu sein scheint.

(Anche noi siamo d'accordo con l'emendamento di

Benedikter. Certamente sta a lui presentarlo in un altro momento o rimandarlo. In linea di massima sono dell'opinione che sia positivo se in base all'emendamento Benedikter si inizia a fare delle considerazioni che finora non sono state fatte, cioè di risolvere il problema alla radice. Nella legge che discuteremo fra poco ritorna lo stesso problema e nel testo che ci ha presentato l'assessore competente si tende ad un'altra soluzione, cioè ci si muove nel contesto che i due giuristi di legge costituzionale Pototschnig e Palladin hanno delineato nei loro pareri che prevedono il mutamento dell'ineleggibilità in incompatibilità. L'ipotesi di Benedikter - se la vogliamo chiamare così -, che è stata discussa anche nella commissione, va un passo ancora più in là. Siamo dell'avviso che questa via si avvicini di più alla giustizia in quanto non si può dire sin dall'inizio che una lite pendente di un consigliere comunale o regionale sia di principio una lite ingiusta, come si dice oggi, e cioè, chi ha una lite pendente con la provincia, con la regione, con il comune, ha per principio torto, deve rinunciare ad essa, deve risolverla immediatamente, altrimenti perderebbe il diritto a venir eletto consigliere. Questa è a mio avviso una considerazione di massima che non è sostenibile nella forma.

Quindi sarei favorevole ad una soluzione in questo senso anche nella seconda legge dove si tratta dello stesso problema. Il passo che facciamo nella seconda legge è in sostanza un passo incompleto. Ci obblighiamo ben a fare qualche cosa, ma il problema non viene risolto, viene soltanto rimandato e quindi come gruppo siamo anche noi d'accordo che questa tematica venga affrontata più coraggiosamente di quanto sembra essere possibile in questo momento.)

**PRESIDENTE:** Altri intendono intervenire? Prego, cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Ich bin damit befriedigt, was der Gruppensprecher der Südtiroler Volkspartei gesagt hat und auch was der Gruppensprecher der Grünen gesagt hat, möchte allerdings betonen, daß diese Änderungen so in Kraft treten müßten, daß sie für die neue Gemeinderatsperiode gelten, also rechtzeitig in Kraft treten müßten, so daß sie von Anfang an gelten und nicht eine Zeit lang diese einschränkerenden Bestimmungen gelten, und dann treten sozusagen die großzügigen Bestimmungen in Kraft. Ich möchte nur noch daran erinnern: In demselben Absatz, den wir vorschlagen, daß er abgeschafft werden soll, steht drinnen:

Die Steuerstreitigkeiten bewirken keine Unvereinbarkeit, also wenn man mit der Gemeinde wegen Besteuerungen streitet, prozessiert. Die nicht. Aber nur die Verwaltungsstreitigkeiten und die Zivilprozesse, was auch, wenn schon, nicht ganz folgerichtig ist.

Aber ich möchte erklären, daß wir einverstanden sind, den Antrag jetzt unter der Voraussetzung zurückzuziehen, daß - ich werde diesbezüglich für meinen Teil die Initiative ergreifen - wir uns bald über etwas einigen, auch über andere Fragen, die damit zusammenhängen, und so rechtzeitig einbringen, daß für die kommende Gemeindewahlperiode diese Neuerungen dann gelten. Und wie gesagt, sollten wir uns nicht einigen, dann werden wir auf jeden Fall trotzdem neuerdings damit kommen.

(Sono soddisfatto di quello che ha detto il capogruppo della Volkspartei e anche di quello che ha detto il capogruppo dei Verdi. Vorrei però sottolineare che le modifiche dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal nuovo periodo di formazione del consiglio comunale, quindi in tempo utile. Dovrebbero valere sin dall'inizio in modo che queste disposizioni limitative non valgano per un certo periodo e che poi entrino in vigore le disposizioni per così dire più generose. Vorrei solo ricordare che nello stesso comma, che secondo la nostra proposta dovrebbe essere abolito, si dice che le contese fiscali non danno luogo all'incompatibilità, se si ha una lite pendente con il comune, se si ha una causa per motivi fiscali. Queste liti no. Solo le controversie amministrative e le cause civili. Ma neanche questo non è del tutto coerente.

Vorrei ribadire che siamo d'accordo nel ritirare l'emendamento a condizione di concordare presto qualche cosa - io stesso prenderò l'iniziativa per quel che riguarda la mia parte -, e di metterci d'accordo anche su altre questioni connesse per poterle presentare in tempo utile, affinché queste innovazioni valgano a decorrere dalla prossima formazione del Consiglio comunale. Come detto, se non ci dovessimo trovare un accordo, le ripresenteremo in ogni caso.)

**PRESIDENTE:** L'emendamento è ritirato.

E' stato presentato un altro emendamento, a firma dei conss. Romano, Morandini e Balzarini. Dopo l'art. 15 è inserito il seguente art. 15 bis:

Art. 15 bis

La presente legge entra in vigore il giorno

successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15 bis

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

**PRESIDENTE**: Qualcuno intende prendere la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 15 bis è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE**: Comunico l'esito della votazione:

|                   |    |
|-------------------|----|
| votanti           | 49 |
| schede favorevoli | 42 |
| schede bianche    | 7  |

Il Consiglio approva.

Passiamo al punto n. 22 dell'ordine del giorno:

**Disegno di legge n. 25**: Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni riguardante l'elezione del Consiglio regionale (presentato dalla Giunta regionale).

C'è una richiesta di dare per lette le relazioni.

Nessuno si oppone? Il Consiglio accetta di dare per lette le relazioni.

E' aperta la discussione generale. Chi chiede di intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Il passaggio alla discussione articolata è approvato all'unanimità.

Art. 1

Durata in carica del Consiglio regionale

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni."

Art. 1

## Amtsdauer des Regionalrates

1. Im Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 wird der Absatz 1 durch den nachstehenden ersetzt:  
"1. Der Regionalrat wird auf fünf Jahre gewählt. Die Fünfjahresperiode beginnt mit dem Wahltag."

**PRESIDENTE:** Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 1 è approvato all'unanimità.

### Art. 2

Elezione del nuovo Consiglio regionale e sua prima convocazione

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 è sostituito dal seguente:

"1. Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 1 dell'articolo 3."

### Art. 2

Wahl des neuen Regionalrates und dessen erste Einberufung

1. Im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 wird der Absatz 1 durch den nachstehenden ersetzt:

"1. Die Wahl des neuen Regionalrates wird vom Präsidenten des Regionalausschusses anberaumt und kann zwischen dem vierten Sonntag vor und dem zweiten Sonntag nach Ablauf der Zeit gemäß Artikel 3 Absatz 1 stattfinden."

**PRESIDENTE:** Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 2 è approvato all'unanimità.

L'art. 3 è soppresso.

E' stato presentato un emendamento all'art. 3, che diventa art. 3 bis:

### Art. 3 bis

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7 è soppressa.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni è inserito il seguente comma 3 bis:

"3 bis. Non può ricoprire la carica di

Consigliere regionale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le Province autonome di Trento e di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni è inserito il seguente comma 6 bis:

"6 bis: L'ipotesi di cui al comma 3 bis del presente articolo non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato."

#### "Art. 3 bis

1. Im Artikel 11 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 wird der Buchstabe b) aufgehoben.

2. Im Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 und der nachfolgenden Änderungen wird nach dem Absatz 3 der nachstehende Absatz 3 bis hinzugefügt:

"3 bis. Das Amt eines Regionalratsmitgliedes darf nicht bekleiden, wer als Partei in einem Zivil- oder Verwaltungsverfahren mit der Region oder mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen einen Streit anhängig hat. Die Anhängigkeit eines Streites in Steuersachen bringt nicht die Unvereinbarkeit mit sich."

3. Im Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 und der nachfolgenden Änderungen wird nach dem Absatz 6 der nachstehende Absatz 6 bis eingefügt:

"6 bis. Der Fall nach Absatz 3 bis dieses Artikels wird nicht auf die Verwalter wegen einer Handlung angewandt, die mit der Ausübung ihres Mandats zusammenhängt."."

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire? Cons. Tribus.

**TRIBUS:** Herr Präsident! Ich wiederhole jetzt das, was ich vorhin zu der gleichen Angelegenheit zum Gemeindeggesetz gesagt habe. Dort ist der Vorschlag Benedikter ausgesetzt worden, weil die Volkspartei angekündigt hat, sie sei grundsätzlich einverstanden, aber wünscht, daß das Ganze in einer etwas weiteren Überarbeitung der verschiedenen Unvereinbarkeitsklauseln diskutiert wird. Nun bin ich mir bewußt, daß dieser Art. 3 bis jetzt vorgelegt worden ist, weil wir letztes Mal gesagt haben, der Regionalrat möge sofort den Grund beseitigen, der zur Franceschini-Affäre geführt hat, wenn man das so ausdrücken kann. Nur glaube ich, daß die Begründung, also die Form, die hier gewählt wurde, zwar genau der Logik entspricht, die in den Diskussionen in der Wahlprüfungskommission zum Fall

Franceschini geführt worden sind, nämlich die beiden Urteile des Verfassungsgerichtshofes, der die Unwählbarkeit im Falle einer Klage in eine Unvereinbarkeit verwandelt hat - das findet hier in diesem Art. 3 bis den Niederschlag - daß man aber doch vielleicht die Sache, unabhängig von den beiden Urteilen und unabhängig vom Fall, der uns vorige Woche beschäftigt hat, etwas gründlicher überlegen müßte, weil man doch versuchen muß, ein Prinzip der Gerechtigkeit einzuführen. Wie bereits vorhin gesagt worden ist, ist es natürlich grundsätzlich nicht richtig, daß man von vornherein ausschließt - was in diesem Falle passiert -, daß ein Abgeordneter nicht den Rechtsweg beschreiten kann, außer er verzichtet auf sein Mandat. Das, glaube ich, ist eine grundsätzliche Ungerechtigkeit. Man kann nicht so tun, als sei von vornherein jede Streiteinlassung von seiten eines Abgeordneten ungerecht und nicht richtig und man sollte nicht grundsätzlich davon ausgehen, daß die Verwaltung recht hat, außer man verzichtet eben auf das Mandat. Natürlich gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Es gibt evident ungerechte Dinge. Das Beispiel, das Meraner vorhin gebracht hat, ist ein sehr einleuchtendes Beispiel. Er sagt, wenn sich ein Präsident weigert, dem Abgeordneten das Sitzungsgeld auszubezahlen und dieser sich dann in einen Rechtsstreit einläßt, dann muß er auf das Verfahren verzichten, ansonsten verliert er sein Mandat. Das ist natürlich eine evidente Ungerechtigkeit, sollte sich das so ergeben und ist auch eine Möglichkeit, Leute zu eliminieren, wenn man das so sehen will. Es gibt natürlich auch eine zweite Variante, wo man natürlich auch sagen kann: Es ist z.B. nicht richtig, wenn ein Streitender in der Regierung sitzt und auf diese Art und Weise den Ausgang eines Prozesses beeinflussen kann. Auch da müßte man sich vielleicht genauer überlegen, in welche Richtung man bestimmte Klauseln und Grenzen einführen will. Ich glaube, die Materie ist nicht so einfach, wie ich sie jetzt dargestellt habe.

Deshalb wäre ich der Meinung, daß man sich vielleicht doch bemühen müßte, das etwas genauer zu überlegen, weil diese Formulierung hier bestimmt die eingrenzende, die repressivste von allen ist. Man darf aber in keiner Richtung zu begrenzt sein und muß, glaube ich, imstande sein, eine Formulierung zu finden, die dem Prinzip Rechnung trägt, warum dieser Artikel damals eingeführt worden ist, nämlich die Beeinflußung, die durch den Streit entstehen kann. Auf der anderen Seite aber auch das Recht der Verteidigung, das jedem von uns zustehen muß.

Ich würde deshalb Assessor Romano ersuchen, daß man in der Zwischenzeit diesen Artikel aussetzt, der

ursprünglich nicht drinnen war und eigentlich nur deshalb heute vorgelegt wird, weil wir vorige Woche eine Verpflichtung eingegangen sind und daß man sich in der Zwischenzeit überlegt und das auch entsprechend gründlich studiert, eine Form zu finden, die auch das Prinzip rettet, daß ein Abgeordneter das Recht hat, in bestimmten Fällen sich in einen Streit mit der Verwaltung einzulassen und so nicht grundsätzlich auf die Gerechtigkeit verzichten muß.

(Signor Presidente! Ripeto adesso quello che ho detto prima riguardo allo stesso argomento trattato nell'ambito della legge sull'elezione dei Consigli comunali. La proposta di Benedikter é stata sospesa in quanto la Volkspartei ha annunciato che in linea di massima é d'accordo ma desidera che tutto venga discusso in seguito ad un ulteriore approfondimento delle diverse clausole di incompatibilitá. Mi é chiaro che quest'art. 3 bis é stato presentato adesso in quanto l'ultima volta abbiamo detto che il Consiglio regionale deve rimuovere la causa che é alla base dell'affare Franceschini, se vogliamo dire cosí. Penso che la motivazione, cioé la forma che é stata scelta segua precisamente la logica secondo la quale si é svolta la discussione nella Commissione di convalida riguardo al caso Franceschini, in quanto essa si riferisce alle due sentenze della Corte costituzionale che tramutano la ineleggibilitá in incompatibilitá nel caso di una causa - questo viene sancito nel art. 3 bis qui presentato - tuttavia si dovrebbe approfondire la questione indipendentemente dalle due sentenze e indipendentemente dal caso di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, in quanto si deve cercare di introdurre un principio di giustizia. Come é stato detto prima non é per principio giusto che si escluda sin dall'inizio la possibilitá come viene fatto in questo caso - che un Consigliere non possa adire le vie legali a meno che non rinunci alla sua carica. Secondo me, questo é in fondo un'ingiustizia. Non si puó affermare che sporgere querela da parte di un consigliere sia da bel principio ingiusto e sbagliato. Non si dovrebbe dire per principio che l'amministrazione ha ragione a meno che non si rinunci alla carica. Certamente ci sono diverse possibilitá. Ci sono cose chiaramente ingiuste. L'esempio che Meraner ha citato prima é un esempio lampante. Egli dice che nel caso che un Presidente si rifiuti di pagare i gettoni di presenza al consigliere e questi si costituisca in giudizio, questi deve rinunciare al procedimento, altrimenti perde la carica. Questa é un'ingiustizia evidente, se proprio dovrebbe verificarsi, ed é anche un modo per eliminare le persone - se lo si vede sotto questo

aspetto. C'è pure una seconda variante, in quanto si può dire: non è giusto se per esempio una persona con lite pendente fa parte della Giunta. In questo modo avrebbe la possibilità di influenzare l'esito del processo. Anche qui si dovrebbe approfondire in che senso si intende istituire delle clausole e dei limiti. Penso che la materia non è così semplice come l'ho esposta adesso.

Sono quindi dell'opinione che si dovrebbe studiare e approfondire l'argomento, perché la vigente formulazione è sicuramente la più restrittiva, la più repressiva. Ma non si può essere troppo restrittivi in nessun senso e si deve essere in grado di trovare, credo, una formulazione che tenga conto del perché sia stato introdotto allora questo articolo e cioè per evitare la possibilità di influenza in caso di lite. Dall'altro lato però è anche da prendere in considerazione il diritto alla difesa che spetta a tutti noi.

Chiederei quindi all'assessore Romano di sospendere nel frattempo questo articolo non previsto all'inizio e che è stato presentato oggi perché la settimana scorsa avevamo assunto un impegno al riguardo. Nel frattempo si potrebbe approfondire ed esaminare la questione per trovare una forma che salvi anche il principio secondo cui un consigliere ha il diritto di adire in certi casi le vie legali nei confronti dell'Amministrazione senza dover rinunciare fin da principio alla giustizia.)

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire sull'emendamento il cons. Meraner.

**MERANER:** Kolleginnen und Kollegen! Grundsätzlich bin ich derselben Ansicht wie mein Vorredner. Ich möchte nur noch ein Argument anfügen, um zu unterstreichen, daß der Art. 3 bis, so wie er jetzt formuliert ist, zu großen Ungerechtigkeiten führen könnte, und zwar in nicht sinnvoller Weise. Denn wenn es sich um eine Person handeln könnte, die auf die Verwaltung - auf die Gerichtsbarkeit können wir es ja ausschließen - tatsächlich jenen großen Einfluß ausüben kann, der hier befürchtet wird, dann können wir wohl davon ausgehen, daß es nicht einmal zu einer Streiteinlassung käme. Denn wenn diese Person einen großen Einfluß hat, dann kommt es einfach zu keiner Streiteinlassung. Das wissen wir ja aus verschiedenen Beispielen in der Vergangenheit. Wenn es aber trotzdem zur Streiteinlassung zwischen einem Regionalratsabgeordneten und der Regionalverwaltung kommt, dann ist dies doch der klarste Beweis dafür, daß dieser Regionalratsabgeordnete

offensichtlich nicht einen so großen Einfluß auf die Verwaltung hat, daß er diesen Streit imstande ist zu vermeiden. Gerade auch unter diesem Aspekt schiene es mir nicht sinnvoll, den Art. 3 bis, so wie er jetzt dasteht, zu verabschieden. Ich will aber nicht auch die anderen Aspekte, Herr Assessor, übersehen, die natürlich die Rechte der Verwaltung in vollem Ausmaße schützen sollen, und auch ich schlage deshalb vor, daß wir den Artikel im Augenblick aussetzen und gemeinsam nochmals überlegen, wie wir ihn so formulieren können, daß sowohl der eine als der andere Aspekt in gerechter Weise geregelt werden kann.

(Colleghe e colleghi! In linea di massima sono della stessa opinione dell'oratore che mi ha preceduto. Vorrei solo aggiungere un punto per sottolineare che l'art. 3 bis nella sua dizione attuale causa grandi ingiustizie che non hanno senso. Se si dovesse trattare di una persona che ha in effetti quel grande influsso sull'amministrazione - possiamo escludere che ne abbia sulla magistratura - che temiamo, possiamo supporre che non si avrebbe mai una causa. Se questa persona ha in effetti un influsso così grande, non si avrà mai una causa. Lo sappiamo da diversi esempi sorti nel passato. Se tuttavia si arriva ad una lite tra il Consigliere regionale e l'Amministrazione regionale vuol dire che questo consigliere non ha in realtà un così grande influsso sull'Amministrazione per essere in grado di poter evitare questa lite. Proprio sotto questo punto di vista non mi sembra opportuno approvare l'art. 3 bis nella sua dizione attuale. Non voglio però ignorare neanche gli altri aspetti, signor Assessore, che certamente devono difendere appieno i diritti dell'Amministrazione. Anch'io propongo quindi di sospendere per il momento quest'articolo e di esaminare assieme come poterlo formulare per poter tener conto in modo giusto sia dell'uno che dell'altro aspetto.)

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire l'assessore Romano.

**ROMANO:** Volevo solamente sottolineare due cose. Abbiamo detto che avevamo l'occasione, per essere tempestivi, di inserire questo emendamento nel disegno di legge, quale riferimento al caso Franceschini, che era stato oggetto di una discussione molto approfondita ed articolata, nel corso della quale è emersa frequentemente la parola "incompatibilità", come considerazione più concreta rispetto alla ineleggibilità.

Il discorso della incompatibilità non lo si può liquidare in due parole. Sono d'accordo che se c'è il

discorso del gettone di presenza delle 30 mila lire, può non esserci una causa di incompatibilità, ma chi mi dice che non ci possono essere altre vertenze molto più importanti tra la Regione e il consigliere, tra il Comune e il consigliere, che non meritino una tutela da parte nostra. Qui si tratta non di eliminare l'incompatibilità, ma di stabilire in modo più corretto possibile quali sono o non sono le cause di incompatibilità e non mi pare che si possa percorrere la strada della eliminazione dell'incompatibilità, quando c'è una lite pendente.

Bisogna stare molto attenti, perché ritengo che lo spirito del legislatore precedente, che ha fissato determinati criteri, era proprio di evitare che la non incompatibilità potesse avere determinate conseguenze.

Quindi starei molto attento. Logicamente come Giunta ci impegnamo a rivedere il problema della incompatibilità, ma siccome non sarà molto semplice - visto che abbiamo l'occasione di declassare questa ineleggibilità in incompatibilità, non siamo d'accordo di buttarla a mare - riteniamo di dover avanzare per gradi, perché il problema della incompatibilità deve essere affrontato in un contesto molto più generale.

Noi proponiamo comunque di accettare l'emendamento, riservandoci di ridiscutere il problema in un secondo momento, ma non riteniamo di non poter inserire in questo momento un simile emendamento per il solo motivo che il problema deve essere approfondito ulteriormente.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il cons. Marzari.

**MARZARI:** Grazie, signor Presidente. Per dire che la discussione attorno al congegno della incompatibilità merita tutta la nostra attenzione. D'altra parte credo che debba assolutamente prevalere un impegno, che il Consiglio si è assunto la settimana scorsa e rispetto al quale nessuno ha sollevato obiezioni su un'eventuale introduzione della necessaria modifica entro breve tempo. Si era accettata l'ipotesi che era contenuta in una nostra proposta procedurale diversa, che era quella della delibera, di andare a modificare la legge elettorale nel senso di non rendere possibile per il futuro una situazione nella quale ci siamo venuti a trovare, rispetto alla quale abbiamo espresso un certo voto in sede di convalida.

Questo ritengo sia il valore dell'emendamento che la Giunta propone in due tranches con la modifica dei commi 6 e 3, e mi trovo d'accordo, perché corrisponde alla nostra indicazione. Aggiungo che probabilmente, se volessimo tener conto di tutti i suggerimenti della Commissione di

convalida, dovremmo toccare altri articoli e quindi mi auguro che questo Consiglio, non nell'ultimo scorcio della legislatura, ma entro la prima metà, voglia considerare attentamente gli altri suggerimenti della Commissione di convalida e voglia produrre un'altra proposta di modifica della legge elettorale. Però considererei sbagliato e politicamente grave, almeno per quanto ci riguarda, non cogliere l'occasione che il Consiglio in qualche modo ha fissato giovedì scorso, in un momento rilevante dell'esercizio della sua libertà.

Quindi sono dell'opinione che si debba votare questo emendamento, che la Giunta propone su invito del Consiglio, rispetto al quale nessuno si era opposto, e nello stesso tempo darci un appuntamento abbastanza ravvicinato di revisione organica della legge, in modo da tener conto anche degli altri suggerimenti della Commissione di convalida. Questo mio intervento è da intendersi dichiarazione di voto sia sull'emendamento che sul disegno di legge.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** ...an das, was eben Marzari gerade gesagt hat. Bezüglich des Gemeindewahlgesetzes waren wir uns einig, daß in kürzester Zeit Gesetzesvorschläge über die Unvereinbarkeit und Nichtwählbarkeit gemacht werden sollen, im besondern auch Unvereinbarkeit im Zusammenhang mit einem behängenden, gerichtlichen Verfahren zwischen der Gemeinde und dem Gemeinderat, also in allernächster Zeit, so daß es für die kommende Gemeindewahlperiode dann gilt.

Dasselbe gilt umso mehr für das Verhältnis Regionalabgeordneter zur regionalen Verwaltung, meiner Ansicht nach. Nach diesen beiden Urteilen ist auf Gemeindeebene diese Unvereinbarkeit gerechtfertigt, aber auf höherer Ebene nicht. Das geht aus dem Zusammenhang hervor. Die nächste Ebene ist der Regionalrat in ganz Italien, also auf höherer Ebene wäre diese Unvereinbarkeit wegen eines behängenden gerichtlichen Verfahrens nicht so gerechtfertigt wie auf Gemeindeebene. Also umso mehr sollte man es sich überlegen. Wenn wir jetzt, heute, beschließen, von der Nichtwählbarkeit auf die Unvereinbarkeit, sic et simpliciter überzugehen, dann werden wir nicht eventuell in drei Wochen nochmals unterscheiden, einen "distinguo" machen, so wie es der Assessor gesagt hat. Man muß, so sagt er, "distinguere", es gibt schwerere Fälle, die wirklich einschneidend sind und es gibt weniger schwere Fälle, und diese könnte man eventuell ausnehmen. Also dann sage ich, warum warten wir nicht? Ich möchte sagen, verpflichten wir

uns auf 14 Tage, 3 Wochen..., er hat lobenswert gehandelt, daß er es gebracht hat, er hat sich an das gehalten, was im Regionalrat eben gesagt worden ist, aber jetzt um 14 Tage, 3 Wochen soll es auch nicht darauf ankommen. Wenn wir der Ansicht sind, daß das zu viel des Guten ist, bitte, dann nicht in Jahren, sondern in höchstens einem Monat sollte eben die Sache bereinigt werden. Aber nicht heute, nachdem wir soeben gehört haben, daß man die Vereinbarkeit auf Gemeindeebene gerade in dieser Sache aufheben oder auf jeden Fall abschwächen will; umso mehr muß das auf Regionalratsebene gelten, wo ja gewöhnlich keine solch kleinen Verwaltungsangelegenheiten zwischen dem Regionalratsabgeordneten und der Regionalverwaltung auftauchen.

Deswegen werden wir auf jeden Fall dagegen stimmen; aber es ist nicht logisch, wenn man ins Auge faßt, daß man in absehbarer Zeit, sagen wir höchstens innerhalb eines Monats, über diese Sache in einem systematischen Zusammenhang noch einmal zurückkommen soll, und heute soll man sagen, daß es unvereinbar ist; morgen sagt man dann, nein, die kleineren Dinge nicht, die schwereren schon, in einem Monat. Das hat ja auch keinen Sinn. Da soll noch abgewartet werden.

(...a quello che ha detto in questo momento il collega Marzari. In merito alla legge sull'elezione comunale ci siamo messi d'accordo che entro brevissimo tempo vengano presentate dei disegni di legge sull'incompatibilità e ineleggibilità, soprattutto anche sull'incompatibilità nel caso di una lite pendente in tribunale tra il comune e il consigliere comunale. Quindi dobbiamo trattare questo argomento fra brevissimo tempo perché sia in vigore a decorrere del prossimo periodo amministrativo comunale.

Lo stesso discorso vale a mio avviso per il rapporto del Consigliere regionale con l'Amministrazione regionale. Secondo le due sentenze, l'incompatibilità é giustificata a livello comunale, ma non ad un livello più elevato. Questo lo si capisce dal contesto. Il prossimo livello é in tutta l'Italia il Consiglio regionale, quindi ad un livello più elevato l'incompatibilità non sarebbe giustificata in caso di un'analogia lite pendente come lo sarebbe invece a livello comunale. Quindi si dovrebbe approfondire questa tematica. Se adesso, oggi, deliberiamo di passare sic et simpliciter dall'ineleggibilità all'incompatibilità non ha senso fare eventualmente in tre settimane un "distinguo", come intende fare l'Assessore. Egli dice che dobbiamo "distinguere"; ci sono casi più

gravi, che sono veramente incisivi e ci sono casi meno gravi per i quali si può fare eventualmente un'eccezione. Quindi dico: perché non aspettare? Propongo d'impegnarci ad aspettare 14 giorni, 3 settimane..., egli ha agito in maniera encomiabile, perché ha osservato quello che è stato detto in Consiglio regionale, ma 14 giorni, 3 settimane non contano. Se siamo dell'opinione che questa sia una pretesa troppo grande, risolviamo il problema al massimo fra un mese, ma non fra qualche anno. Ma non oggi, dopo aver sentito poco fa che a livello comunale si vorrebbe abolire o almeno attenuare in tutti i casi l'incompatibilità in questo contesto; a maggior ragione il discorso deve valere a livello regionale, dove non sorgono solitamente simili piccole questioni amministrative tra un Consigliere e l'Amministrazione regionale.

Quindi voteremo in tutti i casi contro questo emendamento; quel che propone questo emendamento non è logico, se si considera che si dovrà ritornare fra breve tempo o al massimo fra un mese sull'argomento, in un contesto più organico ed oggi si deve dire che non è compatibile. Domani poi si dirà: no, le questioni meno gravi non sono da prendere in considerazione, quelle più gravi invece sí, forse fra un mese. Questo neppure ha senso. Quindi aspettiamo ancora.)

**PRESIDENTE**: Ha chiesto di intervenire la cons. Berger.

**BERGER**: Anch'io vorrei sostenere con forza la richiesta del collega Tribus di sospendere la trattazione di questo articolo, che affronta la parte più delicata di tutta la normativa, per cui ritengo necessario riflettere approfonditamente sulla questione, prevedendo anche eventuali altri casi, che con una trattazione affrettata, forse non riusciamo ad individuare.

Mi rimane peraltro una perplessità sull'ultima definizione connessa con l'esercizio del mandato, in quanto determina un estremo dubbio interpretativo e lascia una grande discrezionalità al magistrato e potrebbe essere onnicomprensiva; in realtà il mandato di cui noi siamo vincolati, è un mandato puramente istituzionale e l'estensione di questa interpretazione del nostro ruolo ad un mandato politico, potrebbe comprendere ogni situazione in cui uno venisse a trovarsi, anche fuori delle sue competenze istituzionali.

Per cui anche per questa ragione, per non aver approfondito attentamente questa definizione, che è abbastanza dubbia, prego il Consiglio di riflettere sulla richiesta del cons. Tribus, che sostengo fortemente, di

sospendere la trattazione di questo articolo.

**PRESIDENTE:** Altri intendono prendere la parola sull'emendamento? Prego, assessore Romano.

**ROMANO:** A nome della Giunta devo insistere per l'approvazione di questo emendamento, proprio per il valore politico espresso dal cons. Marzari, perché non si tratta solo di un problema di carattere tecnico, ma anche di carattere politico, e di un preciso impegno che tutti abbiamo preso in quest'aula pochi giorni fa.

**PRESIDENTE:** Siamo in votazione dell'art. 3 bis. Il cons. Benedikter ha chiesto la votazione per scrutinio segreto.

Si vota sull'emendamento proposto dalla Giunta all'art. 3 bis.

Prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE:** Dovrei annullare la votazione sull'emendamento presentato dalla Giunta. E' chiaro che non ci sono precedenti e le osservazioni sollevate dalla collega Berger hanno motivo e ragione di essere sostenute. Però la Presidenza non può emendare un articolo che non esiste e non è stato approvato, quindi, visto che c'è la disponibilità da parte della Giunta regionale di approvare questo emendamento proposto dal cons. Boato ed altri, se siamo d'accordo e nessuno si oppone, annullerei questa votazione, fornendo la possibilità di inserire questo emendamento, che riguarda una correzione tecnica. Ripropongo al Consiglio una votazione sull'emendamento proposto dal cons. Boato ed altri.

Nessuno si oppone? No.

Non ci sono precedenti, però è chiaro che il Consiglio è sovrano.

Vuole illustrare questo emendamento cons. Boato?

Prego.

**BOATO:** La consistenza dell'emendamento riguarda la sostituzione del termine "agli amministratori", che è o generico o interpretabile limitativamente agli assessori, con le parole "ai consiglieri regionali". L'ultima parte dell'emendamento della Giunta infatti prevede che l'ipotesi di incompatibilità citata nel nuovo comma 3 bis non si applica agli amministratori, - e a tal proposito suggeriamo la dizione consiglieri regionali - per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Si tratta in sostanza di

un'interpretazione estensiva e corrispondente al titolo della legge, che riguarda l'elezione del Consiglio regionale.

**PRESIDENTE:** Qualcun altro intende prendere la parola su questo emendamento? No. Pongo in votazione l'emendamento all'emendamento 3 bis. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'art. 3 bis così emendato.

E' stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

*(Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)*

*(Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)*

**PRÄSIDENT:** Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Abstimmende:          | 40 |
| mit Ja haben gestimmt | 31 |
| mit Nein              | 6  |
| weiße Stimmzettel     | 3  |

Der Art. 3 bis ist damit genehmigt.

**PRESIDENTE:** Annuncio l'esito della votazione:

|                 |    |
|-----------------|----|
| Votanti:        | 40 |
| hanno votato sí | 31 |
| no              | 6  |
| schede bianche  | 3  |

L'art. 3 é quindi approvato.

**PRÄSIDENT:** Wir kommen zum Art. 4.

**PRESIDENTE:** Passiamo all'art. 4.

#### Art. 4

Vertreter der Parteien oder politischen Gruppen - Pflicht zu deren Bestellung

1. Im Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 wird der nachstehende neue Absatz angefügt:  
"2. Der Präsident des Regionalausschusses übermittelt der Kanzlei des Landesgerichtes Trient und der Kanzlei des

Landesgerichtes Bozen eine Ausfertigung der  
Namhaftmachungen nach dem vorstehenden Absatz 1."

#### Art. 4

##### Rappresentanti di lista - designazione obbligatoria

1. All'articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 è aggiunto il seguente nuovo comma:

"2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia delle designazioni di cui al precedente comma 1 alla Cancelleria del Tribunale di Trento ed alla Cancelleria del Tribunale di Bolzano."

**PRÄSIDENT:** Wer meldet sich zu Wort? ...Ich habe schon gelesen. Zuerst habe ich deutsch gelesen, Herr Abgeordneter Benedikter, und dann italienisch. Keine anderen Wortmeldungen?

Dann stimmen wir über den Art. 4 ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Dagegen? Niemand. Enthaltungen?

Bei 3 Enthaltungen ist der Art. 4 genehmigt.

**PRESIDENTE:** Chi desidera intervenire? ...l'ho già letto. Prima l'ho letto in tedesco, consigliere Benedikter, e poi in italiano. Nessun altro desidera intervenire?

Quindi votiamo l'art. 4. Chi é favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 3 astenuti l'art. 4 è approvato.

**PRÄSIDENT:** Die Art. 5, 6, 7 und 8 sind aufgehoben. Wir fahren somit mit dem Art. 9 fort.

**PRESIDENTE:** Gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. Procediamo con l'articolo 9.

#### Art. 9

##### Bezüge der Mitglieder des Kreishauptwahlamtes - Spesenvergütung für die Ernennung der Sprengelvorsitzenden

1. Nach dem Artikel 33 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 werden die nachstehenden neuen Artikel eingefügt:

##### "Art. 33 bis

##### Bezüge der Mitglieder des Kreishauptwahlamtes

1. Den Vorsitzenden der Kreishauptwahlämter nach Artikel 21 wird als Entgelt für jeden Tag tatsächlicher Teilnahme an den Arbeiten des entsprechenden Amtes eine Tagesvergütung

von 100.000 Lire abzüglich der gesetzlichen Abzüge entrichtet.

2. Jedem Mitglied und dem Schriftführer der Kreishauptwahlämter wird für jeden Tag tatsächlicher Teilnahme an den Arbeiten des Amtes ein Tagesentgelt von 80.000 Lire abzüglich der gesetzlichen Abzüge entrichtet.

3. Die um die Hälfte gekürzte Vergütung nach dem vorstehenden Absatz 2 wird dem Personal zuerkannt, das allenfalls für die Abwicklung der Amtshandlungen anlässlich von Wahlen angestellt wird.

4. Die Vergütungen nach den vorstehenden Absätzen 1 und 2 werden alle drei Jahre auf der Grundlage der im Dekret des Präsidenten der Republik enthaltenen Angaben erhöht, das in Anwendung der besonderen Bestimmungen nach Artikel 1 des Gesetzes vom 4. April 1985, Nr. 117 erlassen wird.

5. Die Ausgaben für die Vergütungen nach den vorstehenden Absätzen gehen zu Lasten der Regionalverwaltung.

#### Art. 9

Trattamento economico dei componenti l'Ufficio centrale circoscrizionale - Rimborso delle spese per la nomina dei Presidenti di seggio

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

#### "Art. 33 bis

Trattamento economico dei componenti l'Ufficio centrale circoscrizionale

1. Ai Presidenti degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 21 è corrisposto, a titolo di onorario per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori del rispettivo Ufficio, un compenso giornaliero pari a lire 100.000.=, al lordo delle ritenute di legge.

2. A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'Ufficio, un onorario giornaliero pari a lire 80.000.=, al lordo delle ritenute di legge.

3. Il compenso di cui al precedente comma 2 - ridotto della metà - è attribuito al personale eventualmente impiegato per lo svolgimento delle operazioni dell'ufficio in occasione di elezioni.

4. I compensi di cui al precedenti commi 1 e 2 sono aggiornati ogni tre anni sulla base dei dati contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione delle particolari disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.

5. Le spese per gli onorari di cui ai commi precedenti sono a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 33 ter

Rimborso delle spese per la nomina dei Presidenti di seggio

1. Alla cancelleria della Corte d'Appello di Trento è rimborsata la quota forfettaria di lire 5.000.= per ogni decreto di nomina a Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 30, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.

2. La quota forfettaria è aggiornata ogni tre anni sulla base dei dati contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione delle particolari disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.

3. Il rimborso di cui al precedente comma 1 è a carico dell'Amministrazione regionale."

**PRÄSIDENT:** Wer meldet sich zu Wort? ...habe ich schon gelesen... Sie haben Recht:

**PRESIDENTE:** Chi desidera intervenire? ...ho già letto... Ha ragione:

Art. 33 ter

Spesenvergütung für die Ernennung der Sprengelvorsitzenden

1. Der Kanzlei des Oberlandesgerichtes Trient wird der Pauschalbetrag von 5.000 Lire für jedes Dekret über die Ernennung zum Vorsitzenden eines Sprengelwahlamtes nach Artikel 30 zusätzlich zur Rückvergütung der belegten Ausgaben für Kanzleimaterial, das für die Ausstellung der obgenannten Ernennungsdekrete erforderlich war, rückvergütet.

2. Der Pauschalbetrag wird alle drei Jahre auf der Grundlage der im Dekret des Präsidenten der Republik enthaltenen Angaben aktualisiert, das in Anwendung der besonderen Bestimmungen nach Artikel 1 des Gesetzes vom 4. April 1985, Nr. 117 erlassen wurde.

3. Die Vergütung nach dem vorstehenden Absatz 1 geht zu Lasten der Regionalverwaltung."

**PRÄSIDENT:** Der Abg. Holzmann hat das Wort. Niente? Gut! Weitere Wortmeldungen? Ich sehe keine. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 5 Stimmenthaltungen.

Mit 5 Stimmenthaltungen ist der Art. 9 genehmigt.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Holzmann. Niente? Bene! Altri interventi? Non ce ne sono. Quindi votiamo l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Chi si astiene? 5 astenuti.  
L'art. 9 è approvato con 5 astenuti.

**PRÄSIDENT:** Wir kommen zum Art. 10.

**PRESIDENTE:** Passiamo all'art. 10.

Art. 10  
Wahlbehörde - Einleitende Amtshandlungen

1. Im Artikel 36 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 wird der Absatz 2 durch den nachstehenden ersetzt:  
"2. Falls bei der Einsetzung der Wahlbehörde nicht alle oder nur einige der im Sinne des Artikels 31 ernannten Stimmzähler anwesend sind oder deren Bestellung aussteht, so zieht der Vorsitzende als Ersatz abwechselnd den ältesten und den jüngsten der am Wahlsitz anwesenden Wähler bei, die lesen und schreiben können und weder Vertreter von Wahlwerberlisten sind noch einem der Ausschlußgründe nach Artikel 32 unterliegen."

Art. 10  
Ufficio elettorale - operazioni preliminari

1. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è sostituito dal seguente:  
"2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti od alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 31, o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 32."

**PRÄSIDENT:** Wortmeldungen? Keine. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Bitte zählen! Wir müssen feststellen, ob Abgeordnete genug sind, um dem Antrag auf namentliche Abstimmung stattzugeben. Wer für den Antrag des Kollegen Negherbon auf namentliche Abstimmung stimmt, möge bitte die Hand erheben. Die Zahl genügt bei weitem. Also bitte ich die Vorbereitungen zu treffen. Ich fange bei der Nr. 53 an.

Ich bitte die Abgeordneten die Ruhe zu behalten. Wir bereiten die Abstimmung vor. Wir beginnen mit der Nr. 53 und ich bitte den Quästor zu verlesen.

**PRESIDENTE:** Desidera intervenire qualcuno? Nessuno. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Prego contare! Dobbiamo verificare se è presente un numero sufficiente di consiglieri per poter accogliere la richiesta di votazione per appello nominale. Chi vota per la richiesta del collega Negherbon di fare l'appello nominale è pregato di alzare la mano. C'è un numero più che sufficiente. Quindi prego di fare i preparativi. Inizio col n. 53. Prego i consiglieri di osservare un po' di silenzio. Stiamo preparando la votazione. Iniziamo col n. 53 e prego il segretario-questore di leggere i nomi.

**LEVEGHI:** Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*non presente*), Pahl (*ja*), Peterlini (*ja*), Rella (*si*), Ricci (*non presente*), Robol (*si*), Romano (*si*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*non presente*), Taverna (*astenuto*), Tonelli (*si*), Tononi (*non presente*), Tretter (*si*), Tribus (*ja*), Valentin (*ja*), Viola (*non presente*), Zendron (*si*), Achmüller (*non presente*), Alber (*non presente*), Andreolli (*si*), Andreotti (*si*), Angeli (*non presente*), Bacca (*si*), Balzarini (*si*), Bauer (*ja*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*non presente*), Berger (*si*), Betta (*non presente*), Boato (*si*), Bolognini (*non presente*), Bolzonello (*astenuto*), Brugger (*non presente*), Casagranda (*si*), Chiodi-Winkler (*si*), Craffonara (*si*), Degaudenz (*non presente*), Duca (*si*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*non presente*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*non presente*), Franceschini (*si*), Franzelin-Werth (*non presente*), Frasnelli (*ja*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*ja*), Giordani (*si*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*astenuto*), Hosp (*non presente*), Jori (*non presente*), Kaserer (*ja*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kußtatscher (*ja*), Leita (*si*), Levegghi (*si*), Lorenzini (*non presente*), Malossini (*non presente*), Marzari (*si*), Mayr (*non presente*), Meraner (*ja*), Micheli (*non presente*), Montali (*non presente*), Morandini (*si*), Morelli (*si*), Negherbon (*si*).

**PRÄSIDENT:** Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:  
Abstimmende: 39, die Beschlußfähigkeit ist damit gegeben.  
36 Abgeordnete haben mit Ja gestimmt, 3 haben sich der Stimme enthalten.

Damit ist der Artikel genehmigt.

**PRESIDENTE:** Annuncio l'esito della votazione:  
Votanti: 39, quindi c'è il numero legale. 36 consiglieri hanno votato sì, 3 si sono astenuti.

L'articolo è approvato.

**PRÄSIDENT:** Wir kommen jetzt, nachdem der nächste Artikel von der Kommission gestrichen worden ist, zum letzten Artikel, zum Art. 12.

**PRESIDENTE:** Il prossimo articolo è stato abolito dalla Commissione. Quindi passiamo all'ultimo articolo, all' art. 12.

Art. 12  
Einheitstext

1. Der Regionalausschuß wird ermächtigt, die Bestimmungen dieses Gesetzes in den mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. Jänner 1987, Nr. 2/L genehmigten Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates einzufügen.
2. Die Änderung des Einheitstextes nach dem vorstehenden Absatz wird mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses nach Beschluß des Ausschusses genehmigt.

Art. 12  
Testo Unico

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre le norme della presente legge nel Testo Unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L.
2. La modifica del Testo Unico di cui al comma precedente è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

**PRÄSIDENT:** Wer meldet sich zu Wort? Ich sehe niemanden. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen und keiner Gegenstimme ist der Art. 12 genehmigt.

**PRESIDENTE:** Chi desidera intervenire? Non vedo nessuno. Chi è favorevole? Contrari? Chi si astiene?

Con 6 astenuti e nessun voto contrario l'art. 12 è approvato.

**PRÄSIDENT:** Stimmabgabeerklärungen? Ich sehe keine Wortmeldung. Damit kommen wir zur Abstimmung. Ich bitte die

Stimmzettel zu verteilen.

...Ich habe schon gefragt. Möchte...? Der Termin ist eigentlich abgelaufen, weil ich schon abgeschlossen habe. Aber möchte jemand das Wort ergreifen? Ich möchte keine Streitfrage daraus machen.

Abg. Meraner, bitte.

**PRESIDENTE:** Dichiarazioni di voto? Non vedo nessuno. Passiamo quindi alla votazione. Prego distribuire le schede.

...Ho già chiesto. Qualcuno desidera...? A dire il vero, non c'è più la possibilità di intervento perchè ho già chiuso questa fase, ma se qualcuno desidera intervenire non vorrei farne una questione.

Cons. Meraner, prego.

**MERANER:** Die Union für Südtirol wird gegen dieses Gesetz stimmen und zwar aus dem einfachen Grund, daß der Art. 3 bis in dieser Form angenommen worden ist. Wir werden uns dann vorbehalten, hoffentlich zusammen mit anderen, diesen Art. 3 bis in verbesserter Form vorzulegen.

(L'Union für Südtirol voterà contro questa legge per il semplice motivo che l'art. 3 bis è stato approvato con questa dizione. Ci riserivamo di presentare - spero insieme ad altri - questo art. 3 bis in una dizione migliore.)

**PRÄSIDENT:** Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Also bitte ich mit der Stimmzettelverteilung fortzufahren.

**PRESIDENTE:** Non vedo alcuna richiesta di intervento. Prego di continuare la distribuzione delle schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRÄSIDENT:** Die Abstimmung ist abgeschlossen. Ich bitte die Abgeordneten noch um ein bißchen Geduld, weil wir mit der Tagesordnung fortfahren möchten. Die Sitzung ist bis 14.00 Uhr anberaumt.

**PRESIDENTE:** La votazione è chiusa. Prego i consiglieri di avere un po di pazienza perchè desideriamo procedere con l'ordine del giorno. La seduta è stata convocata fino alle ore 14.00.

**PRÄSIDENT:** Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen. Wir gesagt, setzen wir die Arbeiten noch mit dem nächsten

Tagesordnungspunkt fort.

Ich darf das Abstimmungsergebnis über den  
Gesetzentwurf Nr. 25 bekanntgeben:

|                        |    |
|------------------------|----|
| Abstimmende:           | 39 |
| mit Ja haben gestimmt: | 27 |
| mit Nein:              | 5  |
| Stimmenthaltungen:     | 7  |

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di recarsi al proprio  
posto. Come detto, proseguiamo i lavori con il prossimo  
punto all'ordine del giorno.

Comunico l'esito della votazione sul disegno di  
legge n. 25:

|                  |    |
|------------------|----|
| Votanti:         | 39 |
| hanno votato sì: | 27 |
| no:              | 5  |
| astenuti:        | 7  |

Il Consiglio regionale approva.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Punkt 2 der Tagesordnung:  
Begehrensantrag Nr. 5, eingebracht von den  
Regionalratsabgeordneten Marzari, Viola, Chiodi, Rella und  
Tonelli, betreffend die Abrüstung in den NATO-Ländern.

Ich bitte den Erstunterzeichner, den Abg.  
Marzari, um Verlesung des Antrages.

...sull'ordine dei lavori?

Negherbon, bitte.

PRESIDENTE: Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno:  
Voto n. 5, presentato dai Consiglieri regionali Marzari,  
Viola, Chiodi, Rella e Tonelli, concernente il ribasso  
degli armamenti nei paesi della NATO.

Prego il primo firmatario, il cons. Marzari, di  
leggere il Voto.

...sull'ordine dei lavori?

Negherbon, prego.

NEGHERBON: Considerata l'importanza dell'argomento e  
soprattutto la necessità di una discussione approfondita su  
questo tema, che richiede la presenza dei rappresentanti  
dei vari gruppi, chiederei di sospendere e rinviare la  
trattazione di questo Voto alla prossima seduta consiliare.

**PRÄSIDENT:** Abg. Negherbon, wir haben kurz darüber beraten. Der Antrag steht allerdings schon sehr lange auf der Tagesordnung und wenn wir heute jetzt endlich damit beginnen, dann können wir ihn das nächste Mal fortsetzen. Wir haben ja nur eine halbe Stunde. Er kann verlesen und kurz erläutert werden und dann steht das nächste Mal die Diskussion für alle, die sich daran beteiligen wollen, offen. Aber zumindest haben wir einmal damit begonnen. Ich würde also bitten, daß man von diesem Antrag absieht. Ist man mit dieser Verfahrensweise einverstanden, daß man zumindest einmal beginnt und die Zeit ausnützt? Wir haben sowieso schon viel Leerlauf in diesem Regionalrat gehabt. Danke! Ich sehe keine Widersprüche.

Also bitte, Herr Abg. Marzari.

**PRESIDENTE:** Cons. Negherbon, lo abbiamo esaminato brevemente. Il Voto è già da molto tempo all'ordine del giorno e se iniziamo ora possiamo continuare con la sua trattazione la prossima volta. Abbiamo soltanto mezz'ora a disposizione. Il Voto può essere letto ed illustrato brevemente e la prossima volta c'è per tutti la possibilità di intervenire in proposito. Ma almeno abbiamo iniziato. Prego quindi di non tener conto della richiesta. Si è d'accordo con questo procedimento, cioè almeno di iniziare e di sfruttare il tempo a disposizione? Abbiamo già buttato via tanto tempo in questo Consiglio regionale. Grazie! Non ci sono obiezioni?

Prego, cons. Marzari.

**MARZARI:** Faccio presente che il testo originario risale al mese di maggio, che una prima serie di emendamenti sono stati presentati in settembre, quindi circa 4 mesi dopo, e che la situazione che si è andata nel frattempo determinando richiede un ulteriore emendamento, di una certa complessità.

Ritengo che gli emendamenti siano giustificati, in quanto non si può mantenere invariato un testo di 7, 8 mesi fa, a meno che non si tratti di un documento che riporta semplicemente un qualche principio.

Il testo, integrato dagli emendamenti, è il seguente:

#### VOTO N. 5

Il dibattito in corso circa l'ammodernamento dei missili a corto raggio in Europa mette in luce una interessante articolazione di posizioni nel "campo" occidentale, sintomo di un recupero di autonomia dentro

l'alleanza militare atlantica motivata dall'esigenza di recuperare coerenza tra la dichiarata volontà di pace e la risposta da dare alle proposte sovietiche di stabilire un equilibrio al ribasso degli arsenali militari sul continente come atto contingente non contraddittorio con l'obiettivo di un'"Europa casa comune".

Di fronte ad una vasta opinione che non comprende l'insistenza sullo sviluppo dei sistemi d'arma e non solo per i riflessi sui bilanci pubblici, ma per motivi ben più di fondo; di fronte ad un orientamento positivo - contrario cioè a decidere tale innovazione senza aver esperito un negoziato con il Patto di Varsavia - non nascosto dalla Repubblica Federale Tedesca in aperta polemica con le posizioni acritiche dell'Inghilterra;

Valutata l'esigenza di incoraggiare anche il Governo italiano a convergere su posizioni volte ad evitare scelte che possano riaprire rincorse al riarmo, atomico in particolare, e a dare nuovo impulso ai negoziati sulla riduzione di ogni tipo di armi e di schieramenti bellici;

(Qui passiamo al testo emendato):

- considerato che il vertice dell'Alleanza Atlantica, conclusosi nel giugno u.s.c. a Bruxelles, ha elaborato una proposta per la riduzione delle armi convenzionali, che ha registrato l'interesse dei Paesi del Patto di Varsavia, i quali come immediata risposta hanno rilanciato a loro volta una riduzione pari alla metà delle truppe e degli armamenti presenti attualmente in Europa;
- dato quindi atto che il clima instauratosi fra la Nato e il Patto di Varsavia risulta attualmente essere improntato a crescente reciproca fiducia, così come testimonia l'andamento del negoziato sulla riduzione delle armi convenzionali in Europa, in corso a Vienna e la più recente intesa politica sulla eliminazione reciproca delle "armi chimiche";
- considerata pertanto l'opportunità che il governo italiano ripensi e valuti nuovamente ed attentamente, alla luce dei nuovi incoraggianti sviluppi e delle mutate situazioni IN MATERIA DI DISARMO, la scelta di dar corso ai preparativi per il trasferimento nell'area di Crotone degli aerei da combattimento F/16, tenuto anche conto della situazione estremamente delicata in

cui versa l'intera area mediterranea, soprattutto a causa del perdurare del conflitto mediorientale;

(il quarto alinea sparisce perché è la ripetizione del terzo originale, si riprende con il quinto alinea):

- rilevato inoltre che la NATO, ha rinviato al 1992 ogni decisione circa l'ammodernamento dei missili nucleari a corto raggio installati in Europa, e che è quindi doveroso utilizzare tale lasso di tempo, per avviare e concludere negoziati che ne permettano lo smantellamento;
- fatto presente infine, che alle soglie del 2000, i rapporti fra Est e Ovest d'Europa non possono e non devono limitarsi al solo negoziato sugli armamenti, ma devono estendersi a tutti i settori della vita politica, sociale, economica e che ciò diventa viepiù possibile in relazione all'evolversi positivo - nonostante la gravità dei fatti di Romania e l'intolleranza etnica che si manifesta in modo violento in alcune repubbliche caucasiche dell'URSS - dei regimi dell'Est e alle nuove disponibilità al dialogo corrisposte da quei Paesi rispetto alla necessità di "stabilire un nuovo tipo di relazioni fra Est e Ovest in cui l'antagonismo ideologico e militare venga sostituito dalla cooperazione, dalla fiducia e dall'emulazione pacifica, con i diritti umani e le libertà politiche garantite a tutti" affermata dal citato vertice NATO;

(qui verrebbero aggiunti due ulteriori alinea):

- colto il valore dei recenti colloqui avuti dal premier sovietico in Italia e Vaticano;
- nell'auspicio che si dissolvano presto agli occhi di tutti le ragioni per mantenere in vita le alleanze militari e che anzi l'Italia decida di compiere dei passi coraggiosi per il loro superamento.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

- rispondendo all'appello che i "beati i costruttori di Pace" hanno fatto risuonare all'Arena di Verona il 30 aprile scorso

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE

esprime VOTO  
affinché il Parlamento impegni il Governo a

1. assumere in ogni sede un atteggiamento coerente con la volontà di pace del popolo italiano, ed in particolare si faccia parte attiva nell'appoggiare l'apertura di negoziati a breve termine con il Patto di Varsavia, in modo, non solo da non rendere necessario l'ammodernamento dei missili nucleari a corto raggio in Europa, ma per giungere, nell'ottica di una soluzione bilanciata al loro smantellamento totale e definitivo.
2. rimeditare la scelta fatta circa lo schieramento degli aerei da combattimento F/16 sul territorio nazionale, sospendendo ogni preparativo in corso.
3. impegnarsi perché sia presto tenuta una conferenza per la sicurezza nel Mediterraneo, senza pregiudiziali esclusioni fra i partecipanti.

Questo sarebbe il nuovo Voto, tenuto conto dei due emendamenti presentati.

Signor Presidente, non so se vi sono le condizioni per avviare il dibattito, nel corso del quale sarebbe necessario riprendere una parte della illustrazione, al fine di considerare i fatti più recenti. Se queste condizioni vi sono il sottoscritto non ha difficoltà a precisare alcuni aspetti, che determinano le variazioni; qualora non sussistessero dette condizioni, mi augurerei veramente che si possa riprendere la discussione il prossimo giovedì e che per quella data tutti abbiano potuto ricongiungere il testo, in modo da avere chiaro il suo senso definitivo.

**PRÄSIDENT:** Ich habe diesen Antrag gehört und zur Kenntnis genommen. Wir haben somit die Arbeiten soweit fortsetzen können, daß bei der nächsten Sitzung praktisch die Diskussion eröffnet werden kann und die Erläuterungen des Einbringers zu Beginn der Sitzung stehen. Der Punkt kann also demnächst behandelt werden. Ich gebe dem Antrag auch deswegen statt, weil mich der Präsident der I. Gesetzgebungskommission gebeten hat, die Möglichkeit einzuräumen, gleich im Anschluß an die Sitzung - und diese würde jetzt sozusagen um eine Viertelstunde vorverlegt - die Sitzung der I. Gesetzgebungskommission abzuhalten. Auch dem wird stattgegeben. Somit bitte ich also die Mitglieder der I. Gesetzgebungskommission unter dem Vorsitz von Dr.

Kußstatscher zu einer Sitzung zusammenzutreten, die jetzt beginnen kann.

Ich danke für die Mitarbeit. Die Sitzung ist geschlossen. Wir setzen unsere Arbeiten am kommenden Donnerstag mit Beginn um 10.00 bis 14.00 Uhr fort. Den weiteren Sitzungskalender werden Sie dann schriftlich erhalten.

PRESIDENTE: Ho sentito la richiesta e ne ho preso atto. Abbiamo quindi continuato i lavori tanto da poter aprire il dibattito alla prossima seduta. Le illustrazioni del presentatore verranno quindi fatte all'inizio della seduta. Questo punto può perciò essere trattato prossimamente. Accolgo la richiesta anche perchè il Presidente della la Commissione legislativa mi ha chiesto di tenere la seduta subito dopo la seduta del Consiglio. Questa seduta verrebbe quindi anticipata di un quarto d'ora. Accolgo anche questa richiesta. Prego quindi i membri della la Commissione legislativa presieduta dal dott. Kußstatscher di riunirsi in seduta, che ha inizio immediatamente.

Vi ringrazio della collaborazione. La seduta è tolta. Procediamo con i lavori il prossimo giovedì, con inizio alle ore 10.00 fino alle ore 14.00. Il calendario delle altre sedute verrà comunicato per iscritto.

(Ore 13.41)

